SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 dicembre 1999, n. **496.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1999, N. 383.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «programmazione economica» *sono inserite le seguenti:* «e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: «trenta» *è sostituita dalla seguente:* «sessanta»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Gli impianti di cui al comma 2 nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2-*ter*. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti".»;

al comma 4, le parole: «gli operatori del settore petrolifero» *sono sostituite dalle seguenti:* «le compagnie petrolifere» *e la parola:* «obbligati» *è sostituita dalla seguente:* «obbligate»;

al comma 5, le parole da: «a decorrere dalla data» *fino a:* «e dell'artigianato» *sono sostituite dalle seguenti:* «che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.

2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo con superficie non superiore al limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme d'attuazione.

5. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: "nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561" sono sostituite dalle seguenti: "nonché quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561".

6. La superficie di vendita dei prodotti di cui al comma 1 non deve essere superiore a quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4310):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro delle finanze (VISCO), dal Ministro del tesoro (AMATO) e dal Ministro dell'industria (BERSANI) il 30 ottobre 1999.

Assegnato alle commissioni riunite 6ª (Finanze) e 10ª (Industria), in sede referente, il 2 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 novembre 1999.

Esaminato dalle commissioni riunite 6ª e 10ª il 4, 11, 25 e 30 novembre 1999.

Esaminato in aula il 1° e il 2 dicembre 1999 e approvato il 3 dicembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6615):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 3 dicembre 1999, con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII, XII, parlamentare questioni regionali e comitato per la legislazione.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 7, 9 e 10 dicembre 1999.

Esaminato in aula il 13 dicembre 1999 ed approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4310/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 17 dicembre 1999, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 17 dicembre 1999.

Esaminato in aula ed approvato il 18 dicembre 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 77.

99G0576

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 dicembre 1999.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Collina Materana», in Stigliano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana «Collina Materana», con sede in Stigliano (Matera), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi esecutivi, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visti gli articoli 49 e 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visti l'art. 12, commi 2 e 4, della legge della regione Basilicata del 17 febbraio 1993, n. 9 e l'art. 16 dello statuto dell'ente, approvato con legge della regione Basilicata del 25 agosto 1995, n. 54;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Collina Materana», con sede in Stigliano (Matera), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emilia Felicita Capolongo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta esecutiva ed al presidente.

Roma, 17 dicembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

La comunità montana «Collina Materana», con sede in Stigliano (Matera), non è riuscita a provvedere alla elezione dei nuovi organi esecutivi, reiterando nell'inadempimento ad un tassativo obbligo di legge.

Le sedute del consiglio, infatti, appositamente convocate in data 28 settembre, 1° ottobre e 2 ottobre 1999 per provvedere all'elezione del presidente e della giunta, sono state infruttuose.

Considerato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della manifestata volontà di non voler ottemperare all'obbligo di legge in materia di composizione e funzionamento degli organi delle comunità montane, disciplinato sia dall'art. 12 della legge della regione Basilicata 17 febbraio 1993, n. 9, sia dall'art. 16 dello statuto dell'ente, approvato con legge della regione Basilicata del 25 agosto 1995, n. 54, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana «Collina Materana» ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49 e 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Collina Materana» con sede in Stigliano (Matera) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Emilia Felicita Capolongo.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

99A11243

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 1999.

Istituzione di nuovi punti di raccolta del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, così come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi n. 528/1982 e n. 85/1990 sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento relativo al gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevede l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore di tale legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1995 con il quale sono stati istituiti 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto, oltre le 4.500 ricevitorie esistenti;

Visto il decreto dirigenziale del 30 giugno 1998, con il quale sono stati istituiti 1.050 punti di raccolta del gioco del lotto connessi alle rivendite speciali permanenti di generi di monopolio, ubicate in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, di aviolinee ed in stazioni di servizio autostradali, ai sensi dell'art. 3, comma 226, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Considerato che l'attivazione delle ricevitorie sulla base delle domande di cui ai bandi del 7 novembre 1995, per 9.450 nuovi punti, e del 30 giugno 1998, per 1.050 punti, non ha consentito di raggiungere il numero di 15.000 punti, di cui all'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dall'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Attesa l'esigenza di garantire il servizio pubblico nei comuni sprovvisti di ricevitorie e di incrementare le entrate erariali afferenti il gioco del lotto;

Considerato che entro il 1° marzo 1998 sono state presentate 20.077 domande, delle quali 3.347 provengono da rivendite che si trovano in comuni sprovvisti di ricevitorie del gioco del lotto;

Considerata la necessità di realizzare una rete di 15.000 punti, così come previsto dal succitato art. 33 della legge n. 724/1994;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati 1.500 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto alle rivendite ordinarie di generi di monopolio site nei comuni sprovvisti di ricevitorie.

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente art. 1 è distribuito in ragione di una ricevitoria per comune secondo l'ordine decrescente della popolazione residente, in base al censimento ISTAT della popolazione del 1991, e di cui all'allegato elenco.

Nel caso di coesistenza di più domande per lo stesso comune, la ricevitoria è assegnata sulla base del requisito dell'anzianità nella titolarità della rivendita di generi di monopolio, computando anche i periodi di coadiuzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 114

ALLEGATO

ELENCO DEI COMUNI SECONDO L'ORDINE DECRESCENTE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ISTAT 1991) SPROVVISTI DI PUNTO DI RACCOLTA DEL GIOCO DEL LOTTO, PER I QUALI SONO STATE PRESENTATE DOMANDE ENTRO IL 1° MARZO 1998; ELENCO PREDISPOSTO IN CONFORMITÀ AI CRITERI DI CUI AL DECRETO DIRETTORIALE N. 04/102507 DEL 22 NOVEMBRE 1999.

Progressivo	Comune	Abitanti
1	TURATE	7426
2	SANTA VENERINA	6955
3	MAGNAGO	6923
4	BASIGLIO	6688
5	LI POMO	5780
6	LAZISE	5490
7	ROVELLO PORRO	5331
8	TEGLIO	5113
9	SAN FRATELLO	5055
10	TAVERNERIO	5045
11	LONGIANO	4699
12	BESNATE	4652
13	SAN GREGORIO MAGNO	4644
14	SILIQUA	4430
15	SACROFANO	4408
16	CAMPOREALE	4371
17	BUSCATE	4314
18	VOLTURARA IRPINA	4212
19	BERBENNO DI VALTELLINA	4132
20	SOLBIATE ARNO	4060
21	GROTTERIA	4023
22	BORMIO	4004
23	VIGGIANELLO	3985
24	OLIVETO CITRA	3950
25	ROCCABERNARDA	3878
26	PLATÌ	3842
27	SAN CONO	3783
28	VILLAGRANDE STRISAILI	3767
29	BARBERINO VAL D'ELSA	3765
30	CASCIAGO	3748
31	LAMON	3742
32	ROCCA D'EVANDRO	3737
33	VALDIDENTRO	3701
34	SANTO STEFANO TICINO	3678
35	ROSTA	3640
36	USINI	3629
37	NEVIANO DEGLI ARDUINI	3614
38	SAN LORENZO DEL VALLO	3600
39	BADOLATO	3562
40	MAZZARRONE	3542
41	MASLIANICO	3532
42	CASTRONUOVO DI SICILIA	3519
43	MONTALLEGRO	3516
44	CAVRIANA	3458
45	TRAVACÒ SICCOMARIO	3425
46	PONZA	3419
47	VIGOLZONE	3412
48	VICARI	3401
49	CARDINALE	3382
50	SOSPIROLO	3371
51	PECETTO TORINESE	3370
52	BERCHIDDA	3353
53	POGGIO IMPERIALE	3345
54	MANDATORICCIO	3336
55	MONTE VAGO	3322
56	SANT'ORESTE	3316
57	MANIACE	3312
58	PETRONÀ	3306
59	ORUNE	3279
60	LAGO	3262
61	CAMPANA	3250
62	MERONE	3247
63	VIETRI DI POTENZA	3239
64	AFRICO	3235
65	SIMERI CRICHI	3234
66	SAN VITO ROMANO	3232

Progressivo	Comune	Abitanti
67	CASTEL SAN LORENZO	3229
68	DINAMI	3225
69	MEZZOJUSO	3213
70	CASTELNOVO BARIANO	3205
71	BASELICE	3193
72	BENEVAGIENNA	3171
73	RIVELLO	3153
74	STILO	3144
75	POLLINA	3143
76	VILLAMAR	3142
77	GEROCARNE	3127
78	NURAMINIS	3125
79	LOZZO ATESINO	3123
80	BIANDRONNO	3117
81	NISSORIA	3116
82	BELMONTE CALABRO	3115
83	PIETRAMONTE CORVINO	3114
84	PRIGNANO SULLA SECCHIA	3109
85	PABILLONIS	3107
86	CERCHIARA DI CALABRIA	3106
87	GRAGNANO TREBBIENSE	3099
88	SANTA SOFIA D'EPIRO	3099
89	ROCCAPALUMBA	3092
90	CERAMI	3088
91	SQUILLACE	3086
92	SAN LORENZO DI SEBATO	3084
93	LICODIA EUBEA	3082
94	GATTICO	3081
95	GERACE	3081
96	AIELLO CALABRO	3076
97	DRO	3074
98	ALCARA LIFUSI	3072
99	SAN PIER NICETO	3072
100	SANZA	3072
101	NULVI	3067
102	BOTRUGNO	3065
103	GUASILA	3063
104	PALIZZI	3063
105	GASPERINA	3058
106	COLLAZZONE	3054
107	COLONNA	3051
108	SANTAGATA DI PUGLIA	3050
109	ALIMENA	3049
110	MERLARA	3048
111	CAMASTRA	3045
112	FORNO DI ZOLDO	3045
113	CERISANO	3044
114	SATRIANO	3044
115	GALATRO	3041
116	TRAPPETO	3040
117	ACERENZA	3037
118	VIGGIANO	3034
119	CASTELFRANCI	3032
120	FERLA	3031
121	TARSIA	3027
122	BOCCHIGLIERO	3025
123	SAN MAURO FORTE	3025
124	ANOIA	3020
125	ANDRETTA	3017
126	FRANCAVILLA ANGITOLA	3013
127	LASCARI	3011
128	BELLEGRA	3008
129	GROTTOLE	3006
130	STIENTA	3006
131	BURCIEI	2982
132	URI	2952
133	PISCINA	2934
134	ARZANA	2933
135	BELVEDERE DI SPINELLO	2931
136	CASOLA VALSENIO	2931
137	SALTRIO	2907
138	CORTALE	2901
139	BALANGERO	2890
140	SAVIGNONE	2880
141	CARDETO	2875
142	FAUGLIA	2871
143	MARCHIROLO	2871
144	SOGLIANO AL RUBICONE	2866
145	PAGO VEIANO	2858
146	FALCONE	2854
147	CASTIGLIONE D'ORCIA	2848
148	MOSCUFO	2840
149	SANT'ANDREA DELLO JONIO	2834
150	CASTELMAURO	2806
151	FORENZA	2804
152	LUSIANA	2799
153	BIBBONA	2794
154	CUCCIAGO	2785
155	PALAZZO ADRIANO	2785
156	SCARLINO	2782
157	NOCIGLIA	2768
158	LURAS	2766
159	BONITO	2764
160	VILLANOVA MONTELEONE	2762
161	SPERONE	2760
162	RESUTTANO	2752
163	ARRONE	2751
164	BUCCHERI	2751
165	ESCALAPLANO	2744
166	PESCOROCCHIANO	2738
167	CANTIANO	2737
168	DUGENTA	2733
169	SCIARA	2729
170	FIRMO	2725
171	SAN ZENONE AL LAMBRO	2723
172	BADIA	2720
173	PERFUGAS	2720
174	TORRE ORSAIA	2718
175	BARAGIANO	2716
176	MIGLIONICO	2715
177	CANALE MONTERANO	2709
178	ISOLA RIZZA	2709
179	BASCHI	2707
180	NURRI	2707
181	TAVERNA	2699
182	VITA	2696
183	ZAPPONETA	2693
184	BULGAROGRASSO	2691
185	GRADARA	2687
186	MONTI	2687
187	FERRIERE	2678
188	CASTIGLIONE COSENTINO	2677
189	SCALETTA ZANCLEA	2677
190	MARIANOPOLI	2674
191	ACCETTURA	2670
192	MINUCCIANO	2670
193	MONEGLIA	2669
194	PIAZZA AL SERCHIO	2669
195	MONTANO ANTILIA	2664
196	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	2663
197	TORPÈ	2659
198	CASTELFRANCO DI SOPRA	2656
199	MANDAS	2650
200	SAN MAURO MARCHESATO	2649
201	LAURENZANA	2640
202	CONTRADA	2638
203	MONTE DI MALO	2635
204	MAMOIADA	2630
205	URBISAGLIA	2629
206	FIÈ ALLO SCILIAR	2628
207	MOCONESI	2621
208	VERZINO	2618
209	CASTELLUCCIO INFERIORE	2617
210	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	2617
211	SANTA MARIA LA FOSSA	2617
212	TIGGIANO	2617
213	BUONABITACOLO	2614
214	CORNIGLIO	2612
215	OTTANA	2610
216	FRASCINETO	2603

Progressivo	Comune	Abitanti
217	ISCHIA DI CASTRO	2603
218	AULETTA	2601
219	POSTIGLIONE	2601
220	CALASETTA	2599
221	CUGLIATE FABIASCO	2597
222	CASTIGLIONE MESSER MARINO	2592
223	SAN ROBERTO	2589
224	CICAGNA	2587
225	RAGALNA	2587
226	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	2585
227	OLMEDO	2580
228	CASALFIUMANESE	2578
229	SANTA SEVERINA	2575
230	CASOLE D'ELSA	2572
231	ROVERCHIARA	2571
232	BIBIANA	2570
233	APOLLOSA	2563
234	VENTICANO	2555
235	BERNEZZO	2554
236	TERRAZZO	2551
237	MONTEPARANO	2549
238	SAN MAURO CASTELVERDE	2548
239	PONTE	2547
240	GUARENE	2546
241	VARAPODIO	2546
242	CASARILE	2545
243	SALORNO	2544
244	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	2540
245	CHIUSANO DI SAN DOMENICO	2539
246	MARANO DI VALPOLICELLA	2538
247	STRANGOLAGALLI	2536
248	MONTEFELCINO	2532
249	AMARONI	2529
250	MONTALTO DELLE MARCHE	2526
251	POGGIO BERNI	2520
252	SANT'ELIA A PIANISI	2520
253	BORORE	2519
254	MARENE	2519
255	SANT'ANGELO D'ALIFE	2519
256	ORTELLE	2517
257	CARERI	2516
258	SAN LEO	2516
259	SANT'ANGELO ROMANO	2516
260	SANT'ANNA ARRESI	2516
261	SANT'AGATA DI ESARO	2513
262	CETARA	2509
263	AUSONIA	2506
264	BISENTI	2506
265	TRECCHINA	2503
266	CASTELLINA IN CHIANTI	2502
267	SAN VITO SULLO IONIO	2501
268	VALLEFIORITA	2501
269	MEZZANI	2500
270	BOARA PISANI	2498
271	ALTINO	2496
272	RONCOFREDDO	2496
273	SILANUS	2496
274	CUVEGLIO	2495
275	LORO PICENO	2495
276	VESTENANOVA	2493
277	APIRO	2492
278	MONTEGIORDANO	2489
279	LABICO	2488
280	OROTELLI	2487
281	GRISOLIA	2484
282	POLVERIGI	2481
283	CARLAZZO	2479
284	SANT' ANNA D'ALFAEDO	2479
285	TRENTA	2478
286	FRASSINORO	2477
287	GIULIANA	2475
288	POVE DEL GRAPPA	2475
289	CAMPAGNATICO	2472
290	POLLUTRI	2470
291	PIGNATARO INTERAMNA	2468
292	CAVEDINE	2467
293	AQUILONIA	2465
294	SAN SOSTI	2463
295	GIACCIANO CON BARUCHELLA	2462
296	SGURGOLA	2461
297	CAMPORGIANO	2460
298	CASTEL RITALDI	2456
299	LACONI	2456
300	GALLUCCIO	2453
301	JOPPOLO	2446
302	SAN CLEMENTE	2444
303	TORRI DEL BENACO	2443
304	CHIAROMONTE	2442
305	MONTECORICE	2442
306	NIBBIANO	2442
307	SAN VITTORE DEL LAZIO	2442
308	PIETRALUNGA	2441
309	SAN FILI	2441
310	BARGAGLI	2440
311	MONTERUBBIANO	2440
312	NE	2440
313	SPIGNO SATURNIA	2440
314	ORDONA	2439
315	LAINO BORGO	2438
316	ALÌ TERME	2431
317	MASI TORELLO	2431
318	PIEVE FOSCIANA	2431
319	SAN COSTANTINO CALABRO	2425
320	CASTELVENERE	2424
321	SATRIANO DI LUCANIA	2424
322	MEDUNA DI LIVENZA	2422
323	RAVELLO	2422
324	SALETTO	2422
325	CASTRO DI LECCE	2421
326	STALETTI	2421
327	CASALVECCHIO DI PUGLIA	2420
328	VILLAMAGNA	2418
329	PIANELLO VAL TIDONE	2417
330	SAN COLOMBANO CERTENOLI	2414
331	PORTO VALTRAVAGLIA	2412
332	AGNADELLO	2409
333	MARCIANO DELLA CHIANA	2405
334	MIGLIARO	2404
335	PRESSANA	2403
336	ROVITO	2403
337	CASELLE IN PITTARI	2402
338	RIGNANO GARGANICO	2402
339	CISON DI VALMARINO	2398
340	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	2396
341	SAN MARCO D'ALUNZIO	2396
342	PESCOPAGANO	2394
343	SAN LORENZELLO	2394
344	ARCHI	2392
345	CHIUPPANO	2391
346	GEMONIO	2391
347	ROFRANO	2390
348	SUSTINENTE	2389
349	SANT'AGATA FELTRIA	2388
350	SAN QUIRICO D'ORCIA	2387
351	ILBONO	2385
352	VALLERANO	2385
353	CANDIANA	2384
354	VILLA ESTENSE	2384
355	BROCCOSTELLA	2381
356	FORESTO SPARSO	2380
357	PALAGANO	2380
358	MONSANO	2379
359	LONGOBARDI	2377
360	STEFANACONI	2377
361	GAGGI	2376
362	FORANO	2375
363	CASALNUOVO MONTEROTARO	2374
364	SAN VERO MILIS	2374
365	VILLA SANTA LUCIA	2373
366	CRESPINO	2369

Progressivo	Comune	Abitanti
367	SIGILLO	2369
368	FOSSATO DI VICO	2368
369	SAN RAFFAELE CIMENA	2366
370	TAIO	2366
371	ANZANO DI PUGLIA	2365
372	VITORCHIANO	2365
373	ROCCA SAN GIOVANNI	2364
374	SIRTORI	2363
375	ACI BONACCORSI	2360
376	BROGLIANO	2356
377	GUALTIERI SICAMINÒ	2356
378	ZOAGLI	2355
379	PRAVISDOMINI	2351
380	MONGUELFO	2350
381	SERVIGLIANO	2350
382	TREVENZUOLO	2346
383	TREZZANO ROSA	2344
384	VALMOREA	2342
385	RIVE D'ARCANO	2337
386	ORIOLO ROMANO	2334
387	DRESANO	2333
388	SAN PIETRO VIMINARIO	2333
389	SCANNO	2333
390	ATENA LUCANA	2330
391	GRAFFIGNANO	2330
392	SAN VENANZO	2330
393	CALTRANO	2329
394	MONTEFIORINO	2329
395	SCURCOLA MARSICANA	2328
396	VENTIMIGLIA DI SICILIA	2326
397	VENZONE	2326
398	FARINI	2322
399	CASTIGLIONE IN TEVERINA	2321
400	VAGLIO BASILICATA	2320
401	MONTEFREDANE	2316
402	APECCHIO	2315
403	PASTRENGO	2315
404	AVIGLIANO UMBRO	2313
405	MACCAGNO	2313
406	LIZZANO IN BELVEDERE	2312
407	SAN GREGORIO D'IPPONA	2312
408	SEPINO	2309
409	SALUDECIO	2308
410	MORICONE	2306
411	GAIOLE IN CHIANTI	2304
412	ORCIANO DI PESARO	2303
413	VERGHERETO	2302
414	CELENZA VALFORTORE	2299
415	GALTELLI	2299
416	PIANSANO	2299
417	LUCCA SICULA	2298
418	SANTA MARIA LA LONGA	2298
419	SETTINGIANO	2297
420	GRESSAN	2296
421	SAN GIORGIO CANAVESE	2295
422	SAN SOSSIO BARONIA	2294
423	BENETUTTI	2292
424	MALTIGNANO	2292
425	POZZOLEONE	2292
426	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	2292
427	ROCCABASCERANA	2291
428	ZOLLINO	2291
429	CUNARDO	2288
430	GIOVO	2288
431	BALVANO	2286
432	VALLE DI MADDALONI	2286
433	RONCO BRIANTINO	2284
434	GIBA	2282
435	CALVELLO	2280
436	CAVAGNOLO	2280
437	GERACI SICULO	2280
438	LETOJANNI	2278
439	BRENZONA	2277
440	FALCADE	2274
441	CAMPELLO SUL CLITUNNO	2273
442	GIOIA DEI MARSI	2273
443	POLVERARA	2271
444	PONSO	2271
445	BAIA E LATINA	2269
446	CASTELCIVITA	2264
447	COMEZZANO - CIZZAGO	2264
448	SANTA CATERINA DELLO IONIO	2262
449	IRGOLI	2261
450	PESCO SANNITA	2261
451	DRAGONI	2260
452	TORREANO	2260
453	MARCIANA	2259
454	MONTEFIORE DELL'ASO	2259
455	PETRIANO	2259
456	RONCEGNO	2257
457	PEDACE	2256
458	COLLIO	2254
459	MOLVENA	2254
460	USCIO	2253
461	TIZZANO VAL PARMA	2252
462	BAGNONE	2250
463	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	2248
464	LAURINO	2248
465	VALLE LOMELLINA	2248
466	MONTECALVO IN FOGLIA	2247
467	PARENTI	2244
468	PENTONE	2244
469	OULX	2243
470	ROCCAFLUVIONE	2243
471	VILLANOVA DEL GHEBBO	2243
472	SAN DONATO VAL DI COMINO	2242
473	TEORA	2242
474	BEREGUARDO	2241
475	SAVIGNO	2241
476	CELLE DI BULGHERIA	2240
477	CALVI	2239
478	GIULIANO DI ROMA	2239
479	MAGNANO IN RIVIERA	2239
480	GALEATA	2237
481	ARTA TERME	2236
482	SCHIAVON	2234
483	MONTEVECCHIA	2233
484	SINDIA	2233
485	VILLANOVA DEL BATTISTA	2233
486	ENEGO	2232
487	BELVEDERE OSTRENSE	2229
488	AIELLO DEL FRIULI	2225
489	CHIAVERANO	2225
490	VENAROTTA	2224
491	CHIUSI DELL'AVERNA	2223
492	VEGGIANO	2221
493	GALLIO	2219
494	CARAMANICO TERME	2218
495	ZIBELLO	2212
496	VOLTURINO	2211
497	SAN DONATO DI NINEA	2210
498	BASCIANO	2209
499	CALTIGNAGA	2209
500	PIANOPOLI	2209
501	SAN PIETRO AL NATISONE	2208
502	SGONICO	2207
503	CONCO	2205
504	COSEANO	2205
505	PONTEBBA	2204
506	VERNATE	2204
507	SIURGUS DONIGALA	2202
508	VILLIMPENTA	2199
509	MORES	2198
510	SAINT-PIERRE	2198
511	NOVARA DI SICILIA	2197
512	MARANO MARCHESATO	2195
513	TORRAZZA PIEMONTE	2192
514	POGGIO BUSTONE	2191
515	CARAFFA DI CATANZARO	2186
516	LUNGAVILLA	2186

Progressivo	Comune	Abitanti
517	CHIGNOLO D'ISOLA	2184
518	MALVITO	2184
519	OGLIASTRO CILENTO	2181
520	MAZZANO ROMANO	2178
521	BEVERINO	2174
522	SIMAXIS	2173
523	BONEFRO	2171
524	MONTECATINI VAL DI CECINA	2171
525	TRESANA	2171
526	MONTE ROBERTO	2170
527	ARTEGNATE	2169
528	CASTEGNERO	2169
529	VERMEZZO	2168
530	MONTE PORZIO	2167
531	ARMENO	2166
532	SAN MICHELE MONDOVÌ	2165
533	MONTEMAGGIORE AL METAURO	2162
534	VALBRONA	2162
535	PREMANA	2161
536	ROCCA SAN CASCIANO	2161
537	PESCASSEROLI	2160
538	SERDIANA	2160
539	CASALBORE	2158
540	CASTELNUOVO CILENTO	2156
541	DOLCÈ	2154
542	LIBRIZZI	2154
543	BESANO	2153
544	VILLALBA	2151
545	VILLAR DORA	2151
546	STAFFOLO	2150
547	CIVITELLA CASANOVA	2149
548	COLLEDARA	2149
549	SANFRÈ	2148
550	BORZONASCA	2145
551	PALATA	2145
552	MACCHIAGODENA	2144
553	MEANA SARDO	2144
554	PIEVEPELAGO	2143
555	RIOLA SARDO	2143
556	FOGLIZZO	2140
557	CUREGGIO	2139
558	MONTEROSSO CALABRO	2137
559	MORUZZO	2137
560	DEMONTE	2136
561	ORZIVECCHI	2134
562	ROCCAMENA	2131
563	CAUTANO	2130
564	SERINA	2129
565	VILLA POMA	2128
566	ORSENIGO	2127
567	BORGONE SUSA	2119
568	GENOLA	2110
569	ISNELLO	2108
570	SALUSSOLA	2106
571	SOLFERINO	2106
572	MONTEMILONE	2105
573	SAN BASSANO	2104
574	VESPOLATE	2103
575	TORRE SAN PATRIZIO	2102
576	CORTENO GOLGI	2100
577	CASOLE BRUZIO	2099
578	MONTEGROSSO D'ASTI	2099
579	COSTA DI MEZZATE	2098
580	SCANDRIGLIA	2097
581	TUENNO	2097
582	OLIVERI	2094
583	MOGGIO UDINESE	2093
584	ACQUAPPESA	2092
585	CAMUGNANO	2090
586	MEINA	2089
587	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	2089
588	CASTELL'AZZARA	2088
589	FARINDOLA	2083
590	SORGONO	2083
591	VALLERMOSA	2083
592	MONTEFALCONE NEL SANNIO	2080
593	CAMPOROTONDO ETNEO	2079
594	BUGLIO IN MONTE	2073
595	QUERO	2072
596	SAN MICHELE ALL'ADIGE	2072
597	VALLEROTONDA	2071
598	VETTO	2069
599	GAMBATESA	2068
600	MEGLIADINO SAN VITALE	2067
601	SANTO STEFANO AL MARE	2066
602	SERRUNGARINA	2066
603	SANT'ALBANO STURA	2064
604	DAVERIO	2060
605	ISOLA D'ASTI	2060
606	MAIRANO	2058
607	PIAGGINE	2056
608	BOMPIETRO	2053
609	FALZES	2053
610	AMBIVERE	2052
611	CONTESSA ENTELLINA	2052
612	MALÈ	2052
613	SAN LORENZO NUOVO	2052
614	TORNARECCIO	2052
615	ABRIOLA	2051
616	SENEGHE	2051
617	ALÀ DEI SARDI	2050
618	TERRASSA PADOVANA	2050
619	CENESELLI	2049
620	INCISA SCAPACCINO	2049
621	PALESTRO	2049
622	BRUSNENGO	2048
623	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	2048
624	GRIMALDI	2046
625	LIMIDO COMASCO	2045
626	CUSAGO	2044
627	SANT'ANDREA DI CONZA	2042
628	FRISA	2041
629	RIO MARINA	2041
630	DONORÌ	2040
631	RIOMAGGIORE	2039
632	PUEGNAGO SUL GARDA	2038
633	ZANDOBBIO	2038
634	JELSI	2036
635	PITEGLIO	2033
636	ZAGARISE	2033
637	POSADA	2032
638	SAN MICHELE DI SERINO	2032
639	SANT'APOLLINARE	2030
640	SCALA COELI	2029
641	VILLA BASILICA	2029
642	CREDARO	2028
643	ARENA	2024
644	POLAVENO	2022
645	BUDOIA	2021
646	POLI	2021
647	FICARRA	2018
648	NANTO	2018
649	SEGUSINO	2018
650	PIOBBICO	2017
651	VALLE DI CADORE	2017
652	CASTELSARACENO	2015
653	ROCCANOVA	2015
654	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	2014
655	FEROLETO DELLA CHIESA	2014
656	LOIRI PORTO SAN PAOLO	2013
657	CASTORANO	2012
658	VILLANOVA SULL'ARDA	2012
659	FORGARIA NEL FRIULI	2011
660	MONTEDORO	2010
661	POMAROLO	2010
662	VILLAR FOCCHIARDO	2009
663	RUVIANO	2008
664	VEZZA D'ALBA	2008
665	CARBOGNANO	2007
666	NOVI VELIA	2007

Progressivo	Comune	Abitanti
667	FERENTILLO	2006
668	SAN PIETRO DI CADORE	2005
669	SARULE	2005
670	SUTERA	2004
671	SANTAGATA SUL SANTERNO	2002
672	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	2001
673	AQUARA	1997
674	CALVAGESE DELLA RIVIERA	1997
675	REVINE LAGO	1995
676	ROVERÈ VERONESE	1994
677	STAZZANO	1992
678	VALFENERA	1992
679	MERGOZZO	1990
680	GRAVELLONA LOMELLINA	1989
681	CHIARAMONTI	1988
682	MONTELLO	1987
683	MARCELLINARA	1986
684	ROCCAMONTEPIANO	1986
685	GIVOLETTO	1985
686	COMIZIANO	1984
687	GENGA	1984
688	MERÌ	1984
689	SAN CASCIANO DEI BAGNI	1981
690	SANTA CRISTINA E BISSONE	1981
691	CHARVENSOD	1980
692	ARRE	1977
693	PETRIOLO	1977
694	MOZZAGROGNA	1976
695	MAGLIANO ALPI	1974
696	CASTELLO- MOLINA DI FIEMME	1973
697	ROCCAFORTE MONDOVÌ	1969
698	SAN MARTINO DALL'ARGINE	1969
699	SAN PIETRO APOSTOLO	1968
700	CASTELGUGLIELMO	1967
701	TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA	1967
702	SCHIAVI D'ABRUZZO	1966
703	BONAVIGO	1965
704	ROCCAGLORIOSA	1964
705	TEGLIO VENETO	1964
706	APPIGNANO DEL TRONTO	1963
707	ARQUATA DEL TRONTO	1963
708	SAGRADO	1963
709	TORRE DE' PICENARDI	1962
710	GOVONE	1961
711	MONTE ROMANO	1961
712	LEZZENO	1959
713	MARCIANA MARINA	1958
714	GRUMENTONOVA	1957
715	VALSINNI	1956
716	TREVI NEL LAZIO	1951
717	BUTTIGLIERA D'ASTI	1949
718	BODIO LOMNAGO	1947
719	TRINITÀ	1944
720	MASCHITO	1942
721	SAN PIETRO DI CARIDÀ	1941
722	TRAONA	1940
723	PIANENGO	1939
724	SARTIRANA LOMELLINA	1938
725	VILLAURBANA	1936
726	OLTRONA DI SAN MAMETTE	1936
727	CREVACUORE	1935
728	SAN TEODORO DI NUORO	1935
729	CAMPODORO	1934
730	PEDASO	1934
731	CASTEL SANT'ELIA	1931
732	CASTELLO DI BRIANZA	1930
733	MELIZZANO	1928
734	BARBARIGA	1927
735	RONCHIS	1927
736	ORTUCCHIO	1926
737	SEQUALS	1926
738	VEJANO	1925
739	PRATO SESIA	1924
740	VALVASONE	1924
741	QUATTORDIO	1922
742	COLFELICE	1921
743	TELTI	1921
744	MAZZARÀ SANT'ANDREA	1918
745	SAVELLI	1918
746	VALVA	1918
747	SAN GERMANO VERCELLESE	1917
748	GESSOPALENA	1915
749	MOLTRASIO	1915
750	MONTERCHI	1914
751	SCANO DI MONTIFERRO	1914
752	CASALOLDO	1913
753	MOSSO	1913
754	ROCCASPI NALVETI	1913
755	SAN SALVATORE DI FITALIA	1912
756	FIUMEDINISI	1908
757	DURAZZANO	1907
758	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	1906
759	SPEZZANO PICCOLO	1902
760	GOLFO ARANCI	1901
761	MAGNACAVALLO	1901
762	CASTELLUCCIO DEI SAURI	1900
763	DOLZAGO	1900
764	S. VALENTINO IN ABRUZZO CITERIOR	1900
765	PERDIFUMO	1893
766	SAN MANGO D'AQUINO	1893
767	SALAPARUTA	1889
768	SAN NICOLA DA CRISSA	1887
769	VICO NEL LAZIO	1887
770	SAN VINCENZO LA COSTA	1886
771	FARA FILIORUM PETRI	1884
772	POLINAGO	1883
773	PRAIANO	1883
774	BASALUZZO	1881
775	TRESIVIO	1881
776	CADEGLIANO-VICONAGO	1879
777	LAVIANO	1878
778	SCIGLIANO	1878
779	MONTELANICO	1877
780	CONFLENTI	1876
781	ESANATOGLIA	1876
782	LIVERI	1872
783	LUOGOSANTO	1870
784	MORENGO	1869
785	IONADI	1868
786	LAPIO	1868
787	MORRA DE SANCTIS	1868
788	FRUGAROLO	1865
789	CAVENAGO D'ADDA	1864
790	BORGOLA VEZZARO	1863
791	CARLOPOLI	1861
792	TREMOSINE	1861
793	MONTE SAN GIACOMO	1858
794	PALLAGORIO	1858
795	BADESI	1856
796	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	1856
797	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	1855
798	SANTANDREA FRIUS	1855
799	CACCURI	1851
800	SPINOSO	1850
801	FRANCICA	1849
802	GORNO	1849
803	CASTELLETTO D'ORBA	1848
804	CORENO AUSONIO	1848
805	BRUZZANO ZEFFIRIO	1846
806	MARTIGNANO	1846
807	MONTEVIALE	1846
808	CASTELVECCANA	1845
809	LINAROLO	1845
810	SAN GIORGIO ALBANESE	1842
811	ALTISSIMO	1841
812	CASTELPAGANO	1841
813	MAROPATI	1839
814	CASTELVETERE SUL CALORE	1838
815	ROSETO CAPO SPULICO	1838
816	TOVO SAN GIACOMO	1838

Progressivo	Comune	Abitanti
817	MONTAGNAREALE	1837
818	SELVINO	1837
819	CARBONARA DI NOLA	1836
820	ALBETTONE	1833
821	SAN RUFO	1833
822	STREVI	1832
823	TORRICELLA PELIGNA	1832
824	BUSACHI	1831
825	CUTIGLIANO	1830
826	CALVI DELL'UMBRIA	1827
827	ACUTO	1826
828	PIANEZZE	1826
829	ARZAGO D'ADDA	1824
830	CAPRIATA D'ORBA	1823
831	FORNELLI	1823
832	POSSAGNO	1823
833	ORIOLITTA	1822
834	SASSELLO	1821
835	TARANTASCA	1821
836	SAN GIORGIO LUCANO	1820
837	ALLERONA	1818
838	SCAMPITELLA	1818
839	SAN PIER D'ISONZO	1817
840	TRAVESIO	1816
841	PONTELATONE	1815
842	BAGNOLO DEL SALENTO	1813
843	BUCCIANO	1813
844	ITALA	1813
845	FELONICA	1810
846	POGGIOREALE	1809
847	CASTELLINA MARITTIMA	1808
848	FARNESE	1808
849	SECLÌ	1808
850	CAMPOLI APPENNINO	1807
851	SAN BENEDETTO ULLANO	1807
852	MONTORIO ROMANO	1806
853	TOIRANO	1806
854	CASALETTO SPARTANO	1805
855	SAGLIANO MICCA	1805
856	SEUI	1805
857	PESCATE	1804
858	SAN MARCELLO	1804
859	SANTANGELO MUXARO	1804
860	CHIEUTI	1803
861	CLIVIO	1802
862	CORNELIANO D'ALBA	1802
863	PRATELLA	1802
864	MONTAPPONE	1801
865	SURANO	1800
866	LURAGO MARINONE	1798
867	STIMIGLIANO	1798
868	PANCALIERI	1796
869	CORNEGLIANO LAUDENSE	1795
870	MOlO DELLA CIVITELLA	1795
871	PIANDIMELETO	1795
872	ENVIE	1794
873	SAN CHIRICO NUOVO	1794
874	SAN MARCO LA CATOLA	1794
875	PALUDI	1793
876	TERRANOVA DI POLLINO	1792
877	SAN POTITO SANNITICO	1790
878	VILLAGA	1785
879	LONGI	1784
880	TRENTINARA	1782
881	CROGNALETO	1780
882	ORSOMARSO	1779
883	SANTO STEFANO DEL SOLE	1778
884	SERRAVALLE A PO	1777
885	MONTECCHIO	1776
886	SILVANO D'ORBA	1775
887	VIDDALBA	1774
888	OTRICOLI	1773
889	GIOI	1772
890	SCARNAFIGI	1770
891	CIVITELLA D'AGLIANO	1769

Progressivo	Comune	Abitanti
892	SAVOGNA D'ISONZO	1767
893	GIANICO	1766
894	CANNOLE	1765
895	BONARCADO	1764
896	CANAL SAN BOVO	1764
897	SAN MANGO PIEMONTE	1763
898	MONTICELLO D'ALBA	1760
899	FARA SAN MARTINO	1758
900	SANTO STEFANO LODIGIANO	1756
901	FIESSE	1755
902	VILLASPECIOSA	1755
903	ANCARANO	1753
904	CAPRIE	1752
905	CUGNOLI	1752
906	CASTEL DI LUCIO	1751
907	COLOBRARO	1751
908	FRASSINELLE POLESINE	1751
909	BARISCIANO	1749
910	GIURDIGNANO	1748
911	ELICE	1746
912	PEIA	1746
913	SANTOPADRE	1745
914	VERDERIO INFERIORE	1745
915	VIGNOLO	1745
916	CETO	1744
917	VERMIGLIO	1744
918	MOMBAROCCIO	1743
919	MONTE ISOLA	1743
920	ALTIDONA	1741
921	CASTEL D'AIANO	1740
922	PIEDIMULERA	1740
923	PIETRASTORNINA	1739
924	MIRABELLO SANNITICO	1738
925	CERCHIO	1737
926	MORFASSO	1737
927	RONDISSONE	1737
928	VILLA SAN PIETRO	1737
929	BISTAGNO	1736
930	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	1736
931	ULASSAI	1735
932	FARIGLIANO	1734
933	RIVOLI VERONESE	1734
934	CANAZEI	1733
935	CORTEOLONA	1733
936	GAIRO	1732
937	CASTIGLION FIBOCCHI	1731
938	SOVERIA SIMERI	1729
939	VILLA SANTO STEFANO	1728
940	AILANO	1726
941	CASTELPETROSO	1726
942	MONTEROSSO AL MARE	1726
943	SENNA COMASCO	1726
944	CASTELLO DI ANNONE	1725
945	TELVE	1725
946	NULE	1724
947	SANTA GIULIETTA	1723
948	AGLIANO	1719
949	BORTIGALI	1719
950	SOLERO	1718
951	AGNOSINE	1717
952	PAGO DEL VALLO DI LAURO	1717
953	ANGIARI	1716
954	CANCELLARA	1714
955	PADERNO DEL GRAPPA	1713
956	SAMATZAI	1713
957	PIURO	1712
958	TORANO NUOVO	1712
959	MONTE COLOMBO	1711
960	BIGARELLO	1710
961	SAN GERMANO CHISONE	1710
962	BASSIGNANA	1709
963	GUARDEA	1709
964	PAUPISI	1709
965	REFRONTOLO	1708
966	FOSSALTO	1707

Progressivo	Comune	Abitanti
967	TULA	1707
968	FOIANO DI VAL FORTORE	1706
969	RAPAGNANO	1706
970	SALERANO SUL LAMBRO	1706
971	PASTENA	1705
972	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	1705
973	NIARDO	1704
974	TRIVIGNANO UDINESE	1704
975	VACRI	1703
976	PETTINENGO	1702
977	CANDIA LOMELLINA	1701
978	CAPRESE MICHELANGELO	1701
979	FUBINE	1701
980	VIGO DI CADORE	1700
981	FIAMIGNANO	1699
982	MONTE CASTELLO DI VIBIO	1699
983	PATÙ	1699
984	SIRIGNANO	1699
985	FILANDARI	1698
986	PIETRACATELLA	1696
987	SAN CHIRICO RAPARO	1695
988	VILLAFRANCA SICULA	1695
989	ANDEZENO	1693
990	CASTELCUCCO	1693
991	PRIMALUNA	1693
992	CAPODIMONTE	1692
993	PERANO	1692
994	ARITZO	1689
995	SAN TEODORO DI MESSINA	1689
996	ADRARA SAN MARTINO	1688
997	DOLCEACQUA	1688
998	NARBOLIA	1688
999	CASALMORO	1687
1000	RIACE	1687
1001	CAMINO AL TAGLIAMENTO	1686
1002	MANGONE	1686
1003	SAN PIETRO AL TANAGRO	1686
1004	GROSOTTO	1685
1005	SETTIMO VITTONE	1685
1006	PETTINEO	1684
1007	CASALMAIOCCO	1681
1008	CERVERE	1681
1009	GIARDINELLO	1681
1010	ALBANO DI LUCANIA	1680
1011	GROTTOLELLA	1680
1012	CREDERA RUBBIANO	1679
1013	LA SALLE	1679
1014	PAOLISI	1679
1015	VILLANOVA D'ALBENGA	1679
1016	CAMPOFILONE	1678
1017	CAIANELLO	1677
1018	BERLINGO	1676
1019	COLZATE	1676
1020	GIOVE	1676
1021	FICULLE	1671
1022	MURISENGO	1671
1023	CASALETTO LODIGIANO	1668
1024	POZZA DI FASSA	1668
1025	MONTEROSI	1667
1026	PETTORAZZA GRIMANI	1667
1027	CAPRIATI A VOLTURNO	1666
1028	LIERNA	1666
1029	ROCCARASO	1666
1030	MORRO D'ALBA	1665
1031	MOTTAFOLLONE	1665
1032	SANT'ALFIO	1665
1033	TRIGOLO	1662
1034	TOCCO CAUDIO	1661
1035	CERZETO	1660
1036	VERDERIO SUPERIORE	1660
1037	CAGNANO AMITERNO	1658
1038	MARANO PRINCIPATO	1656
1039	ROCCA DE' BALDI	1655
1040	ATTIGLIANO	1654
1041	PORTULA	1654
1042	ROCCAFORZATA	1654
1043	TRONTANO	1653
1044	GORNATE OLONA	1652
1045	RACCUJA	1652
1046	SAN NAZARIO	1652
1047	PONTEDASSIO	1651
1048	SORIANELLO	1651
1049	TORRE DE' ROVERI	1650
1050	AICURZIO	1648
1051	CEMBRA	1648
1052	MONTEMURRO	1648
1053	UCRIA	1646
1054	POGGIRIDENTI	1644
1055	CASTELLEONE DI SUASA	1641
1056	PIZZONI	1641
1057	SAMBUCA PISTOIESE	1641
1058	FLORINAS	1640
1059	PIUBEGA	1640
1060	GUARCINO	1639
1061	GORDONA	1637
1062	MUSCOLINE	1637
1063	RADDA IN CHIANTI	1637
1064	SAN VITO DI CADORE	1637
1065	VALLESACCARDA	1637
1066	BARASSO	1636
1067	AFFILE	1635
1068	BASSIANO	1635
1069	SANT'ANTONIO DI GALLURA	1635
1070	CERCENASCO	1633
1071	MONTEFUSCO	1633
1072	PONTESTURA	1633
1073	PENNA SANT'ANDREA	1632
1074	TORREVECCHIA PIA	1631
1075	TREVICO	1631
1076	CASTELPOTO	1630
1077	MARTIRANO LOMBARDO	1630
1078	MONTESCUDO	1630
1079	GIRONICO	1629
1080	TAMBRE	1629
1081	VILLANOVAFRANCA	1629
1082	BINETTO	1628
1083	CASTEL CAMPAGNANO	1628
1084	CASTILENTI	1628
1085	GREZZAGO	1628
1086	SESSA CILENTO	1628
1087	ROSORA	1626
1088	MARIANO DEL FRIULI	1625
1089	CAROVILLI	1624
1090	FONTANELICE	1622
1091	PALMARIGGI	1622
1092	BIANCHI	1621
1093	GRANITI	1621
1094	PREDORE	1621
1095	VILLESSE	1621
1096	VILLATA	1620
1097	CALOVETO	1617
1098	GRAGLIA	1615
1099	PRALORMO	1615
1100	FRATTA TODINA	1613
1101	CHIANNI	1612
1102	CRODO	1612
1103	SPILINGA	1612
1104	LENNO	1611
1105	ISOLA DEL CANTONE	1610
1106	MONTELEONE D'ORVIETO	1607
1107	PRATA SANNITA	1605
1108	ZUMPANO	1605
1109	MEDOLAGO	1604
1110	CASPOGGIO	1603
1111	MORINO	1603
1112	FENIS	1601
1113	GRINZANE CAVOUR	1600
1114	CASTELLI	1598
1115	LURANO	1598
1116	NEMOLI	1598

Progressivo	Comune	Abitanti
1117	SECUGNAGO	1597
1118	CATIGNANO	1595
1119	GRANCONA	1595
1120	CASALDUNI	1594
1121	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	1594
1122	ORTUERI	1594
1123	VALDASTICO	1594
1124	COLLELONGO	1593
1125	PINAROLO PO	1593
1126	CARPEGNA	1592
1127	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	1592
1128	OZZANO MONFERRATO	1591
1129	CORREZZANA	1590
1130	ZUNGOLI	1590
1131	CAPRALBA	1589
1132	LIMONE PIEMONTE	1589
1133	LUGNANO IN TEVERINA	1588
1134	CANOSA SANNITA	1586
1135	SAN VITO DI FAGAGNA	1586
1136	SCANDOLARA RAVARA	1586
1137	CASTIONE ANDEVENNO	1585
1138	GERGEI	1585
1139	PRECENICCO	1585
1140	VESCOVANA	1582
1141	BRUSASCO	1581
1142	MOSCHIANO	1579
1143	FELITTO	1578
1144	NEMI	1576
1145	SENIGA	1575
1146	CAPRIVA DEL FRIULI	1574
1147	MEZZANO	1573
1148	MONTEFIORE CONCA	1573
1149	VALLE CASTELLANO	1573
1150	VIGOLO VATTARO	1573
1151	MAGGIORA	1572
1152	MASSIGNANO	1571
1153	MONTANASO LOMBARDO	1571
1154	SESTA GODANO	1571
1155	ISOLA DEL GIGLIO	1570
1156	MONTONE	1570
1157	RUBIANA	1570
1158	FIUMINATA	1569
1159	CAMPOFIORITO	1567
1160	POLPENAZZE DEL GARDA	1567
1161	ZENSON DI PIAVE	1567
1162	ZERI	1566
1163	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	1563
1164	DOVADOLA	1563
1165	PINZANO AL TAGLIAMENTO	1563
1166	PALANZANO	1562
1167	VIGANÒ	1562
1168	MERCALLO	1561
1169	NOCCIANO	1560
1170	ACQUAVIVA PLATANI	1558
1171	ROCCASCALEGNA	1557
1172	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	1556
1173	CENCENIGHE AGORDINO	1554
1174	FIUMALBO	1554
1175	PALENA	1554
1176	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	1553
1177	SAVIGNANO IRPINO	1553
1178	SCHEGGIA E PASCELUPO	1553
1179	MASIO	1551
1180	MONTEGALDELLA	1551
1181	DEIVA MARINA	1549
1182	MOSSA	1549
1183	COCCONATO	1548
1184	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	1547
1185	MASAINAS	1546
1186	MONTIANO	1545
1187	SEDINI	1545
1188	BONEA	1543
1189	CROPALATI	1543
1190	MARZANO DI NOLA	1541
1191	ARENA PO	1540
1192	VENASCA	1539
1193	MILITELLO ROSMARINO	1538
1194	BELCASTRO	1537
1195	CALAMONACI	1536
1196	FRONT	1536
1197	OFFAGNA	1536
1198	SANT'ANGELO IN PONTANO	1535
1199	SALICETO	1534
1200	BESENELLO	1531
1201	SESTINO	1524
1202	CALOPEZZATI	1523
1203	CAMBIASCA	1523
1204	CAPERGNANICA	1523
1205	ROCCA DI MEZZO	1523
1206	SOLAGNA	1523
1207	CASTELLO TESINO	1522
1208	RAPINO	1519
1209	PETRELLA SALTO	1517
1210	VISANO	1517
1211	PERDAXIUS	1514
1212	RONCO BIELLESE	1514
1213	POGNO	1513
1214	ROSETO VALFORTORE	1513
1215	CADREZZATE	1511
1216	BESATE	1510
1217	MOSSANO	1510
1218	SUMMONTE	1509
1219	SAN GIOVANNI IN CROCE	1508
1220	SELLERO	1508
1221	COLOSIMI	1506
1222	SELEGAS	1506
1223	VILMINORE DI SCALVE	1506
1224	MONVALLE	1505
1225	BRENTA	1504
1226	URZULEI	1503
1227	CASALBORGONE	1502
1228	CASALINO	1502
1229	PIACENZA D'ADIGE	1502
1230	LUMARZO	1501
1231	POLIA	1501
1232	ROGHUDI	1501
1233	MERCATELLO SUL METAURO	1499
1234	BARBARA	1498
1235	PASTURO	1498
1236	ROCCHETTA TANARO	1497
1237	PARONA	1495
1238	FUTANI	1494
1239	SALASSA	1490
1240	SANTA MARIA IMBARO	1490
1241	BLEGGIO SUPERIORE	1487
1242	BUSSO	1487
1243	RICIGLIANO	1487
1244	SCALA	1487
1245	SANTA LUCIA DI SERINO	1486
1246	ALIANO	1485
1247	CHIUSA DI SAN MICHELE	1485
1248	AZZANO MELLA	1483
1249	CERRO VERONESE	1483
1250	DASÀ	1481
1251	VALGANNA	1478
1252	BELFORTE DEL CHIENTI	1476
1253	SUELLO	1474
1254	CONZA DELLA CAMPANIA	1473
1255	VERNANTE	1473
1256	BOMARZO	1472
1257	PEZZAZE	1471
1258	POLESINE PARMENSE	1470
1259	SAN BASILE	1470
1260	SANGINETO	1469
1261	ALLEGHE	1468
1262	BARUMINI	1467
1263	SANTA MARIA COGHINAS	1466
1264	JOPPOLO GIANCAXIO	1465
1265	MARCIGNAGO	1465
1266	COLORINA	1462

Progressivo	Comune	Abitanti
1267	TOSSICIA	1462
1268	BASSANO BRESCIANO	1461
1269	MONTAURO	1460
1270	CALAMANDRANA	1459
1271	COLLEVECCHIO	1459
1272	LOCERI	1459
1273	SAN BASILIO	1459
1274	TREDOZIO	1458
1275	ROVIANO	1457
1276	AFFI	1456
1277	SANTA LUCE	1456
1278	FRAGNETO L'ABATE	1454
1279	DOMASO	1453
1280	ACQUAFORMOSA	1452
1281	PUMENENGO	1452
1282	CASELLE LURANI	1451
1283	MUSEI	1451
1284	DOMUS DE MARIA	1449
1285	RIVALTA BORMIDA	1449
1286	SANT'IPPOLITO	1449
1287	CASTELVECCHIO SUBEQUO	1448
1288	PIETRAPERTOSA	1448
1289	PATERNO CALABRO	1447
1290	NURALLAO	1446
1291	PETRELLA TIFERNINA	1446
1292	CRESSA	1445
1293	BORGO PRIOLO	1444
1294	SEZZADIO	1443
1295	MESE	1442
1296	PALERMITI	1441
1297	CELLERE	1440
1298	ORRIA	1439
1299	SANTA VITTORIA IN MATENANO	1439
1300	BAGALADI	1438
1301	PESCAROLO ED UNITI	1437
1302	BEDOLLO	1436
1303	VEZZA D'OGLIO	1436
1304	LOMBARDORE	1435
1305	FALCONARA ALBANESE	1434
1306	SAVOCA	1434
1307	VALLARSA	1433
1308	SIZZANO	1431
1309	CASALVECCHIO SICULO	1430
1310	CASTRO DI BERGAMO	1429
1311	MONTIGLIO	1429
1312	FALERIA	1427
1313	ROCCALBEGNA	1427
1314	COGNE	1426
1315	RONCONE	1426
1316	SAN NICOLA DELL'ALTO	1426
1317	VILLA SANTA MARIA	1423
1318	CONDINO	1422
1319	PIEVE DI BONO	1422
1320	REDONDESCO	1422
1321	SUTRIO	1422
1322	IDRO	1421
1323	DOBERDÒ DEL LAGO	1420
1324	ASIGLIANO VERCELLESE	1419
1325	OSPEDALETTO LODIGIANO	1417
1326	VACCARIZZO ALBANESE	1415
1327	ARI	1413
1328	CASALGRASSO	1411
1329	FURCI	1411
1330	PICCIANO	1411
1331	DOMICELLA	1410
1332	MONTEFORTINO	1410
1333	SANTA PAOLINA	1410
1334	MOIMACCO	1409
1335	OCCIMIANO	1409
1336	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	1409
1337	COPIANO	1408
1338	CERVA	1407
1339	BUSANA	1405
1340	CORTENUOVA	1403
1341	SPIGNO MONFERRATO	1400
1342	TORRAZZA COSTE	1400
1343	ALVIANO	1398
1344	MOLINA DI LEDRO	1398
1345	OLEGGIO CASTELLO	1398
1346	VALTOPINA	1396
1347	CORTE DE' FRATI	1395
1348	TREMEZZO	1395
1349	MONTECHIARO D'ASTI	1394
1350	BARBANIA	1393
1351	CASACANDITELLA	1393
1352	CALLIANO D'ASTI	1392
1353	TAGLIOLO MONFERRATO	1392
1354	BLUFI	1391
1355	MONTEROTONDO MARITTIMO	1391
1356	CAINO	1390
1357	MONIGA DEL GARDA	1390
1358	PAITONE	1389
1359	SAN GIORGIO DI PESARO	1389
1360	BADIA TEDALDA	1388
1361	CASTIGLIONE CHIAVARESE	1386
1362	PETRIZZI	1386
1363	TORREBRUNA	1386
1364	PIEVE SAN GIACOMO	1385
1365	ROTELLO	1385
1366	INTROBIO	1383
1367	SILIUS	1383
1368	MONTAGANO	1382
1369	PIEVE TORINA	1382
1370	BORGO SAN MARTINO	1379
1371	TRESNURAGHES	1379
1372	CIVITAQUANA	1378
1373	TREQUANDA	1377
1374	SAN LORENZO AL MARE	1376
1375	PENNA SAN GIOVANNI	1375
1376	COLLI A VOLTURNO	1374
1377	ROVERÈ DELLA LUNA	1374
1378	MONDAINO	1373
1379	SANTA DOMENICA TALAO	1373
1380	BULTEI	1371
1381	CARASSAI	1371
1382	CUVIO	1371
1383	NEROLA	1371
1384	PONTECCHIO POLESINE	1371
1385	PONZANO DI FERMO	1370
1386	REINO	1370
1387	TORCHIARA	1368
1388	FILOGASO	1366
1389	GIULIANO TEATINO	1366
1390	MONTEFLAVIO	1366
1391	VAJONT	1366
1392	ENTRATICO	1364
1393	LIBERI	1362
1394	CASTIRAGA VIDARDO	1359
1395	SAPPADA	1359
1396	AGOSTA	1358
1397	FRASSINETO PO	1358
1398	POSTA FIBRENO	1358
1399	MONTJOVET	1357
1400	RAVISCANINA	1357
1401	RONAGO	1357
1402	CALOSSO	1355
1403	CREMELLA	1354
1404	SAMPEYRE	1354
1405	PETINA	1353
1406	TERLAGO	1353
1407	VERUNO	1353
1408	BADALUCCO	1352
1409	CINGIA DE' BOTTI	1352
1410	SEGONZANO	1352
1411	MAGISANO	1351
1412	NOEPOLI	1351
1413	SAVOIA DI LUCANIA	1351
1414	SANT'ALESSIO SICULO	1350
1415	ZIANO DI FIEMME	1350
1416	SAN PIETRO MUSSOLINO	1349

Progressivo	Comune	Abitanti
1417	TRIVIGLIANO	1349
1418	ARDAULI	1348
1419	AUDITORE	1348
1420	CARBONARA DI PO	1348
1421	MIRABELLO MONFERRATO	1348
1422	MAIERÀ	1347
1423	MANGO	1347
1424	SANTO STEFANO D'AVETO	1347
1425	CALICE LIGURE	1346
1426	PARGHELIA	1344
1427	SAN FEDELE INTELVI	1342
1428	FONDO	1341
1429	SCHILPARIO	1341
1430	BOLOGNANO	1340
1431	CASOLA IN LUNIGIANA	1340
1432	MILZANO	1340
1433	SELLANO	1339
1434	SOLEMINIS	1338
1435	RAPONE	1336
1436	SAN BUONO	1336
1437	CEDEGOLO	1330
1438	VISSO	1330
1439	ZOLDO ALTO	1329
1440	MARANO TICINO	1328
1441	PARÈ	1328
1442	CLAUT	1327
1443	CARFIZZI	1326
1444	COREDO	1325
1445	CERENZIA	1324
1446	PALAZZUOLO SUL SENIO	1324
1447	BLEVIO	1323
1448	BRUZOLO	1323
1449	BUROLO	1322
1450	PALAZZOLO VERCELLESE	1322
1451	GRONTARDO	1321
1452	SALARA	1321
1453	SAN GIORGIO MONFERRATO	1321
1454	CANNETO PAVESE	1320
1455	RIPARBELLA	1319
1456	ARCINAZZO ROMANO	1318
1457	CASTEL SANT'ANGELO	1317
1458	CAPRACOTTA	1316
1459	SCHIVENOGLIA	1316
1460	CANDIA CANAVESE	1315
1461	NESSO	1314
1462	BASCAPÈ	1313
1463	MOTTALCIATA	1313
1464	ARNAD	1309
1465	VAZZANO	1309
1466	ROCCABRUNA	1308
1467	COASSOLO TORINESE	1307
1468	FERRERE	1307
1469	RESIA	1307
1470	SAN POTITO ULTRA	1307
1471	SERRA SANT'ABBONDIO	1307
1472	LONGONE AL SEGRINO	1305
1473	CALVATONE	1303
1474	SOLTO COLLINA	1303
1475	MAGHERNO	1302
1476	PROSSEDI	1302
1477	SAN MARTINO DI FINITA	1302
1478	UMBRIATICO	1302
1479	BARZIO	1301
1480	QUINGENTOLE	1300
1481	SPINADESCO	1300
1482	RADICOFANI	1299
1483	ISOLA DOVARESE	1298
1484	SONICO	1298
1485	SORDEVOLO	1297
1486	CAPISTRANO	1295
1487	TONADICO	1295
1488	CARENNO	1294
1489	CIVITA	1291
1490	PALMOLI	1291
1491	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	1291
1492	TURANO LODIGIANO	1291
1493	COSTACCIARO	1289
1494	LU	1289
1495	VALDINA	1289
1496	CODRONGIANOS	1288
1497	POMBIA	1288
1498	CALICE AL CORNOVOGLIO	1287
1499	CASTELLETTO MONFERRATO	1287
1500	PETTORANO SUL GIZIO	1287

99A11202

DECRETO 13 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L'UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, e nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificata dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, recante delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici dipendenti dal dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, ora sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto direttoriale prot.10/2949/99 del 1° dicembre 1999, che ha disposto l'attivazione, in data 10 dicembre 1999, dell'ufficio delle entrate di Città di Castello e dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino e relativa sezione staccata di Gubbio, con contestuale soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Città di Castello, dell'ufficio del registro di Città di Castello, dell'ufficio I.V.A. di Perugia, della sezione staccata di Perugia della direzione regionale delle entrate per l'Umbria, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gualdo Tadino, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gubbio e dell'ufficio del registro di Gualdo Tadino;

Visto il proprio provvedimento prot. n. 39327 del 6 dicembre 1999, con cui si è disposta la chiusura al pubblico nei giorni 7 e 9 dicembre degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Città di Castello, Gualdo Tadino e Gubbio e degli uffici del registro di Città di Castello e Gualdo Tadino, al fine dell'ultimazione dei lavori di allestimento degli uffici di nuova attivazione, nonché la ritardata apertura al pubblico degli stessi nuovi uffici di nuova attivazione, nel giorno 10 dicembre 1999, per consentire la messa in funzione degli impianti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Città di Castello, di Gualdo Tadino e Gubbio e degli uffici del registro di Città di Castello e Gualdo Tadino è accertato nei giorni 7 e 9 dicembre 1999.

L'irregolare funzionamento degli uffici delle entrate di Città di Castello e Gualdo Tadino è accertato in data 10 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 13 dicembre 1999

Il direttore regionale: LORENZI

99A11044

DECRETO 23 dicembre 1999.

Proroga del gioco televisivo collegato alla lotteria ad estrazione istantanea denominata «In bocca al lupo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Visto il decreto n. 04/84810 del 10 settembre 1999, con il quale è stata indetta la lotteria nazionale interattiva «In bocca al lupo» e ne sono stati stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Considerata la necessità di prorogare il gioco televisivo collegato alla lotteria suddetta;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Il termine del gioco televisivo collegato alla lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «In bocca al lupo», di cui al decreto n. 04/84810 del 10 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 2 ottobre 1999, è prorogato al 15 gennaio 2000.

I premi relativi al gioco suindicato sono attribuiti con le modalità di cui all'art. 4 del citato decreto n. 04/84810, sino all'estrazione di cui alla trasmissione televisiva «In bocca al lupo» del 14 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 120

99A11203

DECRETO 24 dicembre 1999.

Modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario;

Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari n. 61 e n. 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, concernente disposizioni sui tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Annotazione separata

1. I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano

applicazione gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità produttive o di vendita.

2. I contribuenti che esercitano l'attività in più unità di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, annotano separatamente, per ciascuna unità di produzione o di vendita, i componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Per il primo periodo d'imposta in cui trovano applicazione le disposizioni del presente decreto, l'obbligo di annotazione può essere assolto con la sola separata indicazione dei predetti componenti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. I contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, annotano separatamente i componenti direttamente afferenti ciascuna attività e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi se l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente relativo alle attività non prevalenti è superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. Se l'obbligo della predetta annotazione separata non sussiste con riferimento ai ricavi relativi al periodo d'imposta precedente e risulta, invece, al termine del periodo d'imposta di applicazione dello studio di settore, l'indicazione separata dei componenti può essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 1999;

b) a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti derivi esclusivamente da attività per le quali sono applicabili gli studi di settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A11204

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA POGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 713.425.980 a favore degli istituti mutuanti, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 142, art. 4, comma 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, si autorizza gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, a contrarre mutui decennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi nell'anno 1992, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale — parte di conto capitale — allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto dell'11 maggio 1998, n. 7, con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti Efibanca e Banca delle Marche per mutui concessi rispettivamente all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marcne e all'I.N.R.C.A. «Vittorio Emanuele II», ai sensi del citato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991;

Viste le richieste di versamento delle quattro rate semestrali (scadenza 31 dicembre 1999) degli istituti mutuanti Efibanca - Roma) e, Banca delle Marche - Ancona) per mutui concessi rispettivamente all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II»;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati la somma complessiva di L. 713.425.980;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1998, n. 454, per l'esercizio 1999;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 713.425.980 è impegnata per il 1999, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti mutuanti interessati secondo gli importi di seguito riportati, con valuta 31 dicembre 1999:

Istituto	Importo in lire	Valuta
Efibanca	286.939.730	31-12-1999
Banca delle Marche	426.486.250	31-12-1999
TOTALE	713.425.980	

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 713.425.980 a favore degli istituti mutuanti interessati, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1999.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10960

DECRETO 20 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 802.379.330 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1999 dei limiti d'impegno dal 1987 al 1992, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352, art. 15, lettera *c).*

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7402, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c),* che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 454/1998, per il 1999;

Visto il decreto n. 039 del 22 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 071, registro n. 1 d'impegno della somma complessiva di L 354.531.940, corrispondente alle annualità 1987 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 048 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 173, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 2,008.037 miliardi corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 040 del 22 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio. n. 72, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 354.531.940, corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980, di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 041 del 22 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 73, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880 corrispondente alle annualità 1989 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 042 del 22 ottobre 1990 registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 74, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 1.047.701.880, corrispondente alle annualità 1990 dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)*, della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 015 dell'11 luglio 1991 registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, n. 244, reg. n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.940 corrispondente alla annualità 1991 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 018 del 29 maggio 1992 registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1992, n. 235, reg. n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.940 corrispondente alla annualità 1992 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)*, della legge n. 153/1975;

Visto il decreto ministeriale n. 166017 del 2 agosto 1999, con il quale viene recato l'aumento dell'importo complessivo di L. 12.843.637.000, per l'esercizio 1999, al cap. 7402 - sia in termini di competenza che di cassa - relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, per L. 12.041.257.000 - e n. 352/1976, art. 15, lettera *c)* - per L. 802.380.000 - recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti, richieste con nota n. 7/2319 del 5 marzo 1999;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/1976 art. 15, lettera *c),* va nuovamente impegnata la somma complessiva di L. 802.379.330, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel corrente esercizio 1999.

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1999, l'importo complessivo di L. 802.379.330 (ottocentoduemilionitrecentosettantanovemilatrecentotrenta), attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 15, lettera *c),* della legge n. 352/1976, dal 1987 al 1992, relativamente ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicati:

Annualità 1987.

REGIONE VENETO
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 20.368.000)

Mutuo ventennale	15.285.675
Mutuo quindicennale	4.999.810
Totale . . .	20.285.485

REGIONE LIGURIA
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 10.868.000)

Mutuo ventennale	10.852.155
Totale . . .	10.852.155

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 6.377.000)

Mutuo ventennale	3.678.880
Totale . . .	3.678.880

Annualità 1988.

REGIONE PIEMONTE
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

Mutuo ventennale	1.139.510
Mutuo ventennale	3.185.560

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

Mutuo ventennale	10.533.660
Mutuo ventennale	3.797.530
Totale . . .	18.656.260

REGIONE UMBRIA
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000)

Mutuo ventennale	3.499.975
Mutuo quindicennale	2.491.925
Totale	5.991.900

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 8.050.000)

Mutuo ventennale	7.144.040
Totale . . .	7.144.040

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 7.125.000)

Mutuo quindicennale	6.334.590
Totale . . .	6.334.590

Annualità 1989.

REGIONE PIEMONTE
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

Mutuo ventennale	9.237.710

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 69.791.000)

Mutuo ventennale	69.791.000

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

Mutuo ventennale	5.472.885
Totale . . .	84.501.595

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

Mutuo ventennale	2.117.110
Totale . . .	2.117.110

Annualità 1990.

REGIONE PIEMONTE
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 34.895.000)

Mutuo ventennale	4.673.770

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 136.344.000)

Mutuo ventennale	128.557.330
Mutuo ventennale	3.423.040
Totale . . .	136.654.140

REGIONE UMBRIA
(limiti d'impegno di riferimento 1976 di L. 11.478.000)

Mutuo ventennale	2.931.425
Totale . . .	2.931.425

REGIONE VENETO
(limiti d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)

Mutuo ventennale	27.370.915
Totale . . .	27.370.915

Annualità 1991.

REGIONE PIEMONTE
(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 172.164.000)

Mutuo ventennale	65.619.535
Totale . . .	65.619.535

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

Mutuo ventennale	1.236.800
Mutuo ventennale	11.964.760
Totale . . .	13.201.560

REGIONE TOSCANA
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 48.641.000)

Mutuo ventennale	48.640.990
Totale . . .	48.640.990

REGIONE VENETO
(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 101.839.000)

Mutuo ventennale	37.797.985

(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)

Mutuo ventennale	32.698.290
Totale . . .	70.496.275

Annualità 1992.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 99.842.000)

Mutuo ventennale	1.663.450
Totale . . .	1.663.450

REGIONE TOSCANA
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 95.082.000)

Mutuo ventennale	95.082.000
Totale . . .	95.082.000

REGIONE VENETO
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 40.376.000)

Mutuo ventennale	34.848.860

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 81.471.000)

Mutuo ventennale	46.978.850
Mutuo ventennale	25.408.010

(limite d'impegno di riferimento 1979 di L. 101.839.000)

Mutuo ventennale	57.136.055

(limite d'impegno di riferimento 1980 di L. 101.839.000)

Mutuo ventennale	14.213.240
Mutuo quindicennale	2.572.000
Totale . . .	181.157.015

RIEPILOGO TOTALE GENERALE

	Lire
Piemonte	305.431.530
Emilia-Romagna	16.982.120
Toscana	143.723.000
Umbria	8.923.325
Veneto	299.309.690
Bolzano	7.144.040
Trento	6.334.590
Liguria	10.852.155
Friuli-Venezia Giulia	3.678.880
Totale . . .	802.379.330

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di L. 802.379.330 a favore delle regioni e delle province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7402 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10962

DECRETO 18 novembre 1999.

Prezzi minimo e massimo di riferimento, nonché prezzo per grandi quantitativi al netto dell'I.V.A., dei prodotti oggetto di valutazione da parte del Provveditorato generale dello Stato per l'anno 2000.

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la direttiva in data 8 aprile 1998, con la quale il Ministro del tesoro, fra l'altro, fa obbligo al provveditorato generale dello Stato di svolgere una rilevazione aggiornata dei prezzi di riferimento dei principali beni o servizi;

Viste le direttive dello stesso Ministro del tesoro, in data 18 giugno 1998 e 15 ottobre 1998, con le quali vengono date istruzioni circa le modalità di collaborazione tra amministrazioni acquirenti e Provveditorato generale dello Stato, anche ai fini della rilevazione dei prezzi;

Visto il decreto del 16 ottobre 1998, prot. n. 8076954 concernente la pubblicazione, a cura del provveditorato generale dello Stato, di un primo elenco di prodotti, il cui acquisto avviene con maggiore frequenza da parte della pubblica amministrazione, per ciascuno dei quali è stato riportato un prezzo minimo ed uno massimo ritenuto congrui da questo provveditorato, nonché, ove possibile, i particolari prezzi spuntati in occasione di forniture di grandi quantitativi di prodotto;

Ritenuto necessario, anche a seguito dell'attività di consulenza e monitoraggio sulle amministrazioni acquirenti, procedere ad un adeguamento dei prezzi già pubblicati, ed alla individuazione di ulteriori prodotti per i quali è possibile indicare dei prezzi di riferimento;

Decreta:

Per i prodotti riportati nell'allegato elenco i prezzi minimo e massimo di riferimento, nonché il prezzo per grandi quantitativi sono quelli indicati nell'elenco stesso al netto dell'I.VA.

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto del 16 ottobre 1998, prot. n. 8076954.

Roma, 18 novembre 1999

Il Provveditore generale dello Stato: BORGIA

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Ambra», in comune di Torrenova, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 maggio 1999 con la quale la società A.M.B.R.A. S.r.l., con sede in Torrenova (Messina), contrada Rocchetta, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Ambra» che sgorga dal pozzo n. 3 nell'ambito dell'omonimo permesso di ricerca sito nel comune di Torrenova (Messina), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «Favorevole all'utilizzazione dell'acqua minerale Ambra ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". Per quanto riguarda le altre indicazioni richieste "stimola la digestione e può favorire le funzioni del ricambio", la sperimentazione clinica condotta è insufficiente»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Ambra» che sgorga dal pozzo n. 3 nell'ambito dell'omonimo permesso di ricerca sito nel comune di Torrenova (Messina).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 6 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11053

DECRETO 6 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Monte Bianco - Fonte Mont Blanc», in comune di Courmayeur, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 7 giugno 1999 con la quale la società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur, con sede in Morgex (Aosta), piazza De Leaval n. 6, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Monte Bianco - Fonte Mont Blanc» che sgorga dalla sorgente Mont Blanc nell'ambito del permesso di ricerca sito in località Peuterey nel comune di Courmayeur (Aosta), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,

n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Monte Bianco - Fonte Mont Blanc» che sgorga dalla sorgente Mont Blanc nell'ambito del permesso di ricerca sito in località Peuterey nel comune di Courmayeur (Aosta).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti «Può avere effetti diuretici, indicata per le diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 6 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11054

DECRETO 6 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente Serra Policaretto della Sila», in comune di Acri, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 aprile 1999 con la quale la società Hydrochem S.r.l., con sede in S. Vincenzo La Costa (Cosenza), località Gregoria, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Serra Policaretto della Sila», che sgorga dalla sorgente «Serra Policaretto» nell'ambito della concessione mineraria «Sila», sita nel comune di Acri (Cosenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «Favorevole all'utilizzazione dell'acqua minerale "Sorgente Serra Policaretto della Sila" ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici": Per quanto concerne le altre indicazioni richieste "stimola la funzionalità del rene favorendo le capacità depurative, può facilitare l'eliminazione renale di acido urico, aumenta l'eliminazione delle scorie metaboliche e del ricambio azotato", non esistono dati clinici documentati»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Sorgente Serra Policaretto della Sila», che sgorga dalla sorgente «Serra Policaretto» nell'ambito della concessione mineraria «Sila», sita nel comune di Acri (Cosenza);

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 6 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

99A11055

DECRETO 9 dicembre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «terapista della riabilitazione».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Lääkintävoimistelijan» conseguito in Finlandia dalla sig.ra Aino Enni Irene Nousiainen, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12, espresso nella seduta del 2 luglio 1999 tenutasi presso il Ministero della sanità;

Decreta:

Il titolo di studio «Lääkintävoimistelijan» conseguito a Lappeenrannassa (Finlandia), in data 28 maggio 1970 dalla sig.ra Aino Enni Irene Nousiainen, nata a Savonlinna (Finlandia) il 22 settembre 1944, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1999

Il direttore: D'ARI

99A11056

DECRETO 14 dicembre 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «logopedista».

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo siano riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Logopad(e)in» conseguito in Germania dalla sig.ra Pichler Ingeborg, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «logopedista»;

Udito il parere della conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 21 gennaio 1999 presso il Ministero della giustizia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Pichler Ingeborg di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 12 gennaio 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 6 maggio 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale;

Visto il verbale della commissione esaminatrice relativo all'espletamento della prova attitudinale datato 4 giugno 1999 e la relazione finale del tirocinio svolto ritenuto idoneo;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio «Logopad(e)in» conseguito in Germania in data 25 giugno 1987 dalla sig.ra Pichler Ingeborg, nata a Stuttgart (Germania) il 6 dicembre 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «logopedista».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1999

Il direttore: D'ARI

99A11057

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 dicembre 1999.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22 «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Vista la deliberazione 29 aprile 1994, n. 281 «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate ai sensi del punto B della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281, e quelle presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, con i relativi esiti istruttori;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 9 novembre 1999, di cui ai punti 14 e 15 del resoconto sommario;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.P.A. - Messina (classificata piccola media impresa).

Progetto di ricerca: E! 2097 MONITUS.

Pratica IMI n. 66159/L. 22.

Titolo del progetto: «Sistema integrato di monitoraggio strutturale e del comfort e di ausilio alla navigazione per navi passeggeri veloci».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° aprile 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 22 aprile 1999.

Costo ammesso: L. 7.080.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 3.750.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: lire 3.330.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale: N.E. = lire 2.500.000.000, Ea = L.1.250.000.000, Ec = 0;

attività di sviluppo precompetitivo: N.E. = L. 700.000.000, Ea = L. 2.630.000.000, Ec = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 4.477.500.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma quadro UE). Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

ELECTROLUX ZANUSSI S.P.A. - Pordenone (classificata grande impresa).

Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.

Progetto di ricerca: E! 1771 CODERAVI «Consumer products development by means of integration of rapid prototyping and virtual technique».

(Pratica IMI n. 63726/L. 22).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: L. 4.193.000.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a L. 8.386.000.000 (zone non eleggibili).

Durata della ricerca: 4 anni con inizio 1° luglio 1998.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 8.670.500.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

Il direttore: CRISCUOLI

99A10959

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 dicembre 1999.

Proroga dell'esercizio d'impresa della S.r.l. A.I.S.A. - Acque irrigue S. Antonio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1997 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.r.l. A.I.S.A. - Acque irrigue S. Antonio è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione all'esercizio provvisorio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 2 dicembre 1999 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno;

Ravvisato che sussistono i presupposti per la concessione di tale proroga;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Rilevato che ai fini delle sopracitate disposizioni l'attività in oggetto rientra tra le attività di competenza dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. A.I.S.A. - Acque irrigue S. Antonio è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 31 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per la iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

99A11088

DECRETO 20 dicembre 1999.

Proroga dell'esercizio d'impresa della S.r.l. S.C.I.A. - Società catanese industriale agricola.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.r.l. S.C.I.A. - Società catanese industriale agricola è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione all'esercizio provvisorio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1998, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale è stata concessa la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno;

Vista l'istanza del commissario in data 2 dicembre 1999 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno a salvaguardia del patrimonio aziendale ed in vista della ricollocazione delle attività aziendali presso terzi;

Ravvisato che sussistono i presupposti per la concessione di tale proroga;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Rilevato che ai fini delle sopracitate disposizioni l'attività in oggetto rientra tra le attività di competenza dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. S.C.I.A. - Società catanese industriale agricola è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 6 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per la iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

99A11081

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 dicembre 1999.

Progetto di sviluppo Alto Adriatico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 96 del 29 marzo 1995, convertito con legge n. 206 del 31 maggio 1995 che prevede che «il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di

Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizione di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza»;

Vista la proposta di legge di iniziativa del consiglio regionale Veneto di cui all'atto Camera AC 5922 del 19 aprile 1999 concernente la «Protezione del territorio lagunare e costiero della regione Veneto dal fenomeno della subsidenza»;

Visto l'ordine del giorno accolto dal Governo il 18 dicembre 1998 su «Estrazione di idrocarburi nella laguna di Venezia», che impegna il Governo «a garantire la prevalenza della sicurezza e dell'assoluta assenza di rischi, anche a lunga scadenza, e dei valori culturali, paesaggistici, ambientali ed economici contenuti nell'ambito insediativo e nell'ecosistema veneziano rispetto ai citati progetti di sfruttamento minerario»;

Visto l'accordo procedimentale sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e dal presidente della regione Veneto in data 7 giugno 1996 con cui:

a) si istituisce una commissione di esperti formata da quattro membri di comprovata esperienza (prof. Enzo Boschi, prof. Iginio Marson, prof. Antonio Brambati, dott. Gianfranco Dallaporta) con il compito di procedere entro centottanta giorni alla istruttoria del progetto di coltivazione di idrocarburi in Alto Adriatico presentato dall'Agip S.p.a. e di emettere un parere motivato «avendo riguardo alla esclusione delle attività in questione dai fenomeni di subsidenza, alla loro effettiva estensione in particolare sulle zone costiere e sugli abitati di Venezia e di Chioggia»;

b) si stabilisce che il Ministro dell'ambiente acquisito il parere della commissione d'esperti e le valutazioni della Commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale entro trenta giorni si pronuncia d'intesa con la regione Veneto circa la compatibilità ambientale delle attività di coltivazione di idrocarburi che l'Agip S.p.a. intende effettuare, singolarmente o in associazione con altre imprese, nelle aree individuate dall'art. 2-*bis* della legge n. 206/1995;

c) si dispone che la Commissione nazionale di VIA si avvalga, per la raccolta, verifica ed elaborazione dei dati necessari alla valutazione dell'impatto ambientale, del Dipartimento di metodi e modelli matematici per le scienze applicate (D.M.M.M.S.A.) dell'Università di Padova e che tutti gli atti rilevanti ai fini della valutazione siano messi a disposizione anche della commissione d'esperti;

Considerato che la commissione di esperti istituita con l'art. 1 dell'accordo procedimentale del 7 giugno 1996 nella relazione conclusiva delle attività del 28 marzo 1997 rilevando la non sincronizzazione del proprio lavoro con lo sviluppo del modello matematico previsivo degli effetti di subsidenza da parte del D.M.M.M.S.A. dell'Università di Padova, ha deciso di impostare la propria istruttoria «unicamente sulla valutazione critica dello studio di impatto ambientale presentata dall'Agip». La commissione ha pertanto limitato la propria istruttoria alla valutazione «della sostenibilità» dei parametri e delle simulazioni rispetto ai domini delle prospezioni, delle prove sperimentali, e delle modellizzazioni eseguite ed elaborate dall'Agip;

nelle sue conclusioni la commissione di esperti riconosce che «l'Agip ha affrontato la simulazione della subsidenza con una impostazione basata abbastanza ampiamente sul concetto della diversificazione dell'insieme di parametri sostenibili, ha utilizzato diversi algoritmi e tecniche di risoluzione e diverse parametrizzazioni dei modelli in funzione degli schemi risolutivi (modello analitico o ad elementi finiti)»;

la commissione d'esperti tuttavia ha ragionevolmente evidenziato e valutato alcune importanti limitazioni presenti nella impostazione degli studi dell'Agip e precisamente che:

nelle modellizzazioni «le variazioni dei parametri petrofisici di ogni singolo livello non sono state considerate significative e pertanto sono stati scelti dei valori medi per livello; questa semplificazione appare giustificata dalla variabilità dei parametri a disposizione; ciò nondimeno un maggior grado di diversificazione, compatibile con i dati sperimentali, potrebbe portare a risultati più dettagliati»;

in alcuni modelli «la scelta dei valori medi per alcuni parametri quali il coefficiente di compressibilità uniassiale ed il coefficiente di Poisson, anche se può essere considerata una approssimazione accettabile, limita la valutazione dell'effetto sulla subsidenza della variabilità spaziale dei parametri petrofisici»;

«nel complesso, l'insieme dei parametri dei modelli può essere considerato come un insieme sostenibile e i risultati delle simulazioni accettabili»; la commissione rileva tuttavia che «altre scelte sono realisticamente possibili e di conseguenza altri risultati potrebbero esser ugualmente accettabili»;

per tali motivi, la commissione d'esperti ha ritenuto di dover raccomandare l'attuazione dell'accordo procedimentale tra il Ministero e la regione Veneto relativamente alla possibilità di avvalersi del Dipartimento di modelli matematici dell'Università di Padova

(D.M.M.M.S.A.) e di altri Istituti scientifici specializzati per la raccolta, verifica e la elaborazione dei dati necessari. Tale elaborazione dovrà consentire la definizione di un modello matematico previsivo degli effetti di subsidenza derivanti dalla coltivazione dei giacimenti previsti con particolare riferimento a quello di Chioggia Mare;

Preso atto che il Ministro dell'ambiente e il Presidente della regione Veneto, analizzate le conclusioni della commissione di esperti, il 12 giugno 1997 hanno dichiarato d'intesa:

1) per le considerazioni e valutazioni esposte, allo stato degli atti a loro disposizione, il Ministero dell'ambiente e la regione Veneto, non sono in grado di escludere che i progetti e le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in oggetto possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza;

2) al fine di giungere a conclusione con un accettabile grado di certezza e di sicurezza, sono indispensabili ulteriori approfondimenti, anche da parte dell'Agip, e verifiche che comprendano:

a) un modello di analisi diverso e più dettagliato di quello utilizzato dall'Agip, fino ad ora;

b) la verifica della possibilità di un sistema di monitoraggio e di allerta tale da poter valutare con una adeguata sensibilità l'eventuale manfestarsi del fenomeno nel medio e lungo termine (10 e 50 anni), la sua estensione e i tempi del suo esaurimento a partire dall'interruzione della estrazione;

c) ulteriori verifiche dei risultati ottenibili dai modelli di calcolo della subsidenza in termini statistici (valori più attendibili ed intervalli di confidenza), ricorrendo altresì ad eventuali esperienze di laboratorio (campo centrifugo) e ad analisi inverse;

3) si conferma al Dipartimento di metodi e modelli matematici dell'Università di Padova, l'incarico dell'elaborazione di tale modello più dettagliato, oggetto della convenzione, registrata in data 21 marzo 1997, il cui espletamento è previsto entro dodici mesi dalla registrazione. In parallelo, entro lo stesso periodo, la Commissione nazionale di VIA, emette il proprio parere di compatibilità ambientale avvalendosi del modello e degli altri necessari approfondimenti.

Considerati i risultati delle elaborazioni del D.M.M.M.S.A., consegnati il 31 luglio 1998, che per quanto riguarda il modello matematico previsivo degli effetti di subsidenza sono presentati in tre rapporti tecnici:

1) relazione tecnica — Fase I relativa a: analisi dei modelli di subsidenza elaborati da Agip; modello geologico del giacimento; mappe di profondità dei livelli;

2) relazione tecnica — Fase II relativa a modello matematico per la previsione della subsidenza; modello ad elementi finiti del dominio di interesse;

3) relazione tecnica — Fase III relativa a: scenari di simulazione e di previsione; equazioni di bilancio e taratura del modello idraulico; risultati delle previsioni modellistiche,

per quanto riguarda lo studio di affidabilità dei dati di compressibilità, questi sono presentati in due rapporti tecnici:

1) relazione tecnica - Fase I relativa a: analisi statistica dei dati di compressibilità ottenuti con prove di laboratorio; analisi statistica dei dati di compressibilità ottenuti con misure di compattazione in *situ*;

2) fase II relativa a: analisi statistica dei nuovi dati misurati in *situ*; elaborazione dei nuovi dati di compattazione dei marker spacing; confronto tra le curve di regressione;

I risultati dello studio del Dipartimento di metodi e modelli matematici, condotto in assenza di intervento mitigativo, si possono così riassumere:

1) la subsidenza massima si manifesta in mare, sul culmine del giacimento, al termine del periodo produttivo (13 anni) e varia tra un minimo di 5 cm nello scenario più ottimistico ed un massimo di 40 cm nello scenario più conservativo che fa uso integrale dei dati di compressibilità di laboratorio. Il valore più probabile ottenuto col profilo statistico medio dei C_M misurati *in situ* sotto i 1000 m è di 12 cm;

2) la permeabilità idraulica delle sabbie del Santerno e la comunicazione verticale tra il livello C ed i livelli soprastanti B ed A verso terra hanno una influenza modesta sulla propagazione della depressurizzazione nell'acquifero laterale sotto la laguna che, nello scenario più sfavorevole (assenza totale di comunicazione), è dell'ordine di 1 kg/cm^2 e si manifesta posteriormente all'abbandono del campo. L'abbattimento di pressione nei livelli B ed A è piccolissimo non superando mai in nessuno scenario il valore di 0.2 kg/cm^2. L'effetto di queste variazioni di pressione sulla subsidenza sotto costa è nel complesso trascurabile. Il coefficiente di Poisson esercita anch'esso un'influenza trascurabile sull'abbassamento della linea di costa;

3) la subsidenza antropica sotto costa non è in relazione diretta e simultanea con la subsidenza massima al culmine del campo. Essa è il risultato dell'effetto in superficie della compattazione del giacimento e dell'acquifero di fondo e laterale. Più compressibile è la roccia serbatoio, maggiore ne è la compattazione e minore il volume depressurizzato, e quindi compattato, dell'acquifero laterale. Con elevati valori di C_M l'abbattimento di pressione resta confinato nelle rocce più prossime al campo con limitata propagazione verso terra nel periodo produttivo e con successivo rallenta-

mento ed arresto nel periodo post-produttivo. L'effetto risultante a terra può essere attenuato e tradursi in un minore abbassamento del litorale;

4) la città di Venezia non è soggetta a rischio di subsidenza in nessuno degli scenari indagati. La isocinetica di 1 cm non supera in nessun caso il parallelo passante per la bocca di Malamocco e si attesta ad una distanza media di 10 km nel suo punto più prossimo al centro storico;

5) la città di Chioggia ed il litorale nel tratto tra le bocche di Chioggia e di Malamocco sono soggette ad una subsidenza di circa 1 cm che si manifesta dopo la chiusura del campo. L'isocinetica di 1 cm nelle mappe di subsidenza definisce anche l'ambito territoriale in cui si esauriscono gli effetti di abbassamento antropico della superficie del suolo causato dalla produzione di gas dal giacimento di Chioggia Mare e, considerata la dimensione di quest'ultimo in rapporto agli altri campi dell'Alto Adriatico, può essere assunta a delimitare l'ambito massimo del fenomeno di subsidenza degli altri giacimenti nello stesso bacino qualora fossero messi in produzione. Tale assunzione, per quanto del tutto ragionevole alla luce dei risultati attuali, potrà essere confermata con l'applicazione di modelli *ad hoc* di subsidenza per i singoli campi.

In presenza di intervento mitigativo di iniezione di acqua nei livelli produttivi del campo di Chioggia Mare, i risultati ottenuti mostrano che:

6) l'abbattimento di pressione indotto dalla produzione di gas nell'acquifero laterale, nelle Sabbie del Santerno e nei livelli B ed A viene precluso verso terra, ottenendosi addirittura un innalzamento del carico piezometrico in corrispondenza del litorale di Chioggia;

7) mentre la subsidenza massima al culmine del giacimento subisce una trascurabile variazione, l'isocinetica di 1 cm arretra in mare e si attesta ad una distanza media di circa 5 km dalla costa. Sotto costa la superficie del suolo tende a sollevarsi superando il valore di mezzo centimetro nello scenario più conservativo che usa le compressibilità di laboratorio.

Considerato che la commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, nel parere espresso in data 29 ottobre 1998 ha ritenuto che:

per il progetto di coltivazione Alto Adriatico non sia dimostrata la compatibilità ambientale, sia per quanto riguarda prioritariamente la subsidenza, sia per quanto riguarda gli effetti complessivi sull'ambiente;

per quanto riguarda lo sviluppo del campo di Chioggia Mare sito a 5,5 km dalla costa — sulla base dei modelli di subsidenza utilizzati sia dall'Agip sia dal D.M.M.M.S.A., che prevedono in determinate situazioni un abbassamento a Chioggia superiore ad 1 cm — esso è da ritenersi definitivamente non compatibile sotto il profilo ambientale in ragione delle specifiche sensibilità della zona costiera e lagunare prossima al campo stesso, tenuto anche conto che l'iniezione di acqua marina negli acquiferi del giacimento Chioggia Mare potrebbe causare anche fenomeni di sollevamento del suolo non adeguatamente studiati e comunque non supportati da specifiche e significative esperienze;

per quanto riguarda gli altri campi:

A. 1) la definizione del limite di sicurezza verso terra dovrebbe essere preceduta dall'applicazione per i campi più lontani, presi singolarmente e nel loro complesso, del modello di simulazione della subsidenza più avanzato disponibile; l'applicazione di tale modello dovrà basarsi su dati relativi ad almeno due nuovi sondaggi geognostici, destinati esclusivamente ad osservazioni e misure, in grado di meglio descrivere il sistema litostratigrafico tra i campi e la terraferma; la simulazione dovrebbe riguardare gli effetti cumulativi del programma di coltivazione ed essere effettuata per diversi scenari, in funzione della variabilità dei dati;

A. 2) ai fini dei giudizi di compatibilità ambientale andrebbe utilizzato un criterio sufficientemente cautelativo per quanto attiene al solo aspetto della subsidenza; a titolo indicativo si potrebbe utilizzare il seguente: nel caso in cui i risultati delle simulazioni effettuate per scenari conservativi, nel momento della massima estensione dell'effetto, indicassero per la isocinetica - 1 cm (in uno qualunque dei suoi punti) il superamento di una distanza di sicurezza dalla linea di costa, il programma, e pertanto singoli progetti di sviluppo in essi compresi, sarebbe da considerare non compatibile; in prima approssimazione, ai fini della rielaborazione del programma, tale distanza potrebbe essere indicativamente individuata in 10 km dalla costa e dovrebbe essere verificata alla luce dell'attendibilità delle simulazioni modellistiche finali;

A. 3) l'effettiva subsidenza prodotta dall'eventuale attivazione di un nuovo programma di sviluppo dovrebbe essere verificata, ad una distanza soglia esterna ai 10 km rispetto alla costa, attraverso un monitoraggio in continuo mediante markers ed altre eventuali tecniche più avanzate che si rendessero disponibili; il programma di monitoraggio dovrebbe proseguire per tutta la vita del programma di coltivazione e produrre periodicamente verifiche della validità del modello di simulazione adottato; il monitoraggio dovrebbe svolgersi su almeno due punti di controllo: uno di essi dovrebbe essere posto ad una distanza di sicurezza dalla linea di costa e su tale linea di sicurezza non dovrebbe essere superata una subsidenza di 1 cm; il secondo punto di controllo dovrebbe essere posto in una posizione intermedia rispetto ai campi di produzione, in modo da consentire un pieno apprezzamento dell'evoluzione del fenomeno congruentemente alla qualità del sistema di rilevamento. I dati relativi a tale

monitoraggio dovrebbero essere trasmessi all'ANPA ed al Ministero dell'ambiente per le verifiche di competenza.

Considerato che nella citata proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale veneto di cui all'atto Camera AC del 19 aprile 1999, si propone di interdire le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel tratto di mare territoriale esteso per 12 miglia marine dalla linea di costa, e che nel parere del 29 ottobre 1998 della Commissione nazionale di VIA è contenuta l'indicazione che per i singoli progetti di coltivazione deve essere fissata ad una distanza pari ad almeno 10 km dalla linea di costa la soglia prudenziale in corrispondenza della quale non debba essere previsto dai modelli matematici previsionali più di 1 cm di subsidenza;

Considerato che le due suddette indicazioni, sono nella sostanza equivalenti, e che per ottemperare adeguatamente ad esse si assume che l'eventuale pozzo di coltivazione debba essere posizionato oltre la linea delle 12 miglia di distanza dalla costa.

Considerato che con parere n. 2832 del 13 maggio 1999, fatto proprio dalla giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 2512 del 14 luglio 1999, la commissione tecnica regionale sezione ambiente, preso atto delle risultanze dei lavori della «Commissione Boschi» e dello studio del Dipartimento di metodi e modelli matematici per le scienze applicate dell'Università di Padova, ha ritenuto, nella considerazione che gli effetti del progetto possono interessare un territorio particolarmente delicato che richiede il più ampio approfondimento di studio, di condividere le conclusioni della relazione istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e di esprimere parere di non compatibilità ambientale, per quanto riguarda la subsidenza, del progetto stesso, condividendo altresì le indicazioni, della medesima commissione, per la valutazione di un successivo eventuale programma di coltivazione;

Considerate le osservazioni, di seguito riportate, pervenute ai sensi del comma 9, dell'art. 6 della legge n. 349/1986 e altre segnalazioni pervenute al Ministero dell'ambiente e alla regione Veneto da parte del pubblico sia in fase d'istruttoria tecnica che precedentemente:

Collegio degli ingegneri della provincia di Venezia e la commissione consultiva per la provincia di Venezia dell'Ordine dei geologi del Veneto; dott. proc. Malise Atti Vannini; Italia Nostra sez. di Venezia; Unità operativa interlinea per la previsione e la prevenzione della subsidenza (Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche — GNDCI) dell'Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse del CNR (Venezia); Consiglio comunale di Chioggia; Consiglio provinciale di Rovigo; Comitato difesa di Chioggia aderente ad Movimento «Fermare l'Agip»; giunta del comune di Lendinara (Rovigo); prof. Stefano Boato (che allega documenti del dott. Giuseppe Mozzi dell'Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse del CNR (Venezia); prof. Massimo Cacciari, sindaco di Venezia; Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo; Consiglio comunale di Venezia; Renier Paolo; comune di Adria;

Considerate le problematiche evidenziate in dette osservazioni che sinteticamente riguardano:

il valore delle risorse metanifere obbiettivo del progetto a cui si contrappone l'incomparabile valore dei beni storico-culturali e naturalistico-ambientali esposti a rischio (risorse fondamentali anche per il contesto socio-economico lagunare);

la scarsa significatività delle risorse metanifere dell'Alto Adriatico in rapporto all'autonomia energetica italiana;

il modello matematico previsivo degli effetti di subsidenza sul quale si osserva che: i risultati espressi dai modelli matematici di previsione della subsidenza sono non realistici se il numero e la qualità dei dati utilizzati è inadeguata e non sufficientemente rappresentativa e quindi gli effetti del progetto potrebbero essere più gravi di quanto risultato dalle elaborazioni; sono stati utilizzati nell'elaborazione valori medi mentre il sottosuolo dell'Alto Adriatico, presso la costa, ha caratteristiche di elevata eterogeneità ed anisotropia che dovrebbero essere puntualmente considerate; i modelli matematici potranno dare solo indicazioni di larga massima, anche se saranno basati su di una quantità di dati molto maggiore di quelli utilizzati dall'Agip; mancando dati tridimensionali e disponendo di pochi dati unidimensionali i modelli non sono credibili; i campioni analizzati provenienti dall'area di progetto sono pochi e si fa ricorso anche a campioni estratti in aree distanti e quindi non rappresentativi; le analisi di laboratorio non sono conformi agli standard geotecnici ufficiali; non è analizzato il comportamento dei terreni di copertura o delle argille che isolano gli acquiferi sotterranei; non sono analizzate le variazioni di volume delle argille sottoposte a processi di depressurizzazione; il modello utilizza coefficienti di compressibilità minimi per il giacimento di Chioggia; non sono sufficientemente note geometria e caratteristiche delle falde idriche sotterranee entro le quali si propagano le depressurizzazioni indotte dall'estrazione di metano dai giacimenti; esiste probabilmente anche un giacimento di gas sotto il Lido, comunicante con gli acquiferi dei giacimenti in mare;

gli effetti dovuti alla depressurizzazione del giacimento e le modalità previste dal proponente per contrastarli: l'Agip ammette che le attività potrebbero determinare subsidenza sulla costa prospiciente e prevede che con la iniezione di acqua marina si potrà impedire

tale conseguenza sull'area costiera o rendere reversibile il fenomeno, ma la tecnica di iniezione non è sufficientemente sperimentata o non fornisce adeguate garanzie di sicurezza; l'Agip prevede di realizzare il controllo della depressurizzazione in un solo punto e per i soli livelli C, D ed E; l'Agip prevede di realizzare il controllo della depressurizzazione in una sola piattaforma e tale intervento non potrebbe tutelare tutta la costa; sono indicate iniezioni in relazione a valori di depressurizzazione discordanti;

gli effetti di subsidenza e l'effettiva efficacia delle azioni individuate dal proponente per contrastarli: per impedire la subsidenza sulla costa sarebbero necessarie iniezioni d'acqua in numerosi punti lungo il litorale, interessando tutti i livelli, e controlli in un consistente numero di piezometri; tale barriera idraulica dovrebbe essere mantenuta attiva molti anni dopo l'esaurimento dei giacimenti; l'iniezione di acqua per contrastare gli effetti di subsidenza non è possibile in giacimenti di gas; l'estrazione di gas e acque metanifere ha già prodotto subsidenza irreversibile e perdita di costa emersa nel Ravennate e nel delta del Po; l'estrazione di gas dal sottosuolo produce subsidenza in misura maggiore a quanto prospettato dall'Agip che la considera limitata al 10% dei casi; la subsidenza non è limitata all'area sulla verticale del giacimento, ma è maggiormente estesa; le caratteristiche del giacimento di Chioggia e di quelli limitrofi ad est possono giustificare fenomeni di subsidenza sulla terra ferma, in considerazione di quanto provocato dai giacimenti di Ravenna; l'estrazione di gas nei 15 campi in poco più di 10 anni potrebbe portare alla distruzione delle difese a mare, il collegamento tra laguna e mare aperto e l'allagamento perenne di Venezia e Chioggia; l'analisi dei rischi di subsidenza non è attendibile a causa della scarsità dei dati disponibili; nel sottosuolo della pianura veneta è stata segnalata la presenza di probabili faglie la cui eventuale prosecuzione verso mare potrebbe interessare i fondali prospicienti la costa lagunare e l'area di progetto; non sono stati previsti gli effetti di discontinuità tettoniche sulla regolarità e continuità dei depositi quaternari;

la sismicità dell'area interessata dal progetto: lo S.I.A. non segnala faglie nell'Alto Adriatico in quanto «non risolvibili alla scala sismica dei rilievi tridimensionali condotti»; la letteratura scientifica segnala epicentri di sismi avvenuti in Alto Adriatico; l'estrazione di gas potrebbe attivare strutture sismogenetiche; in Olanda del Nord l'estrazione di idrocarburi avrebbe provocato sismi. Si sospettò, senza peraltro acquisire fondati elementi di prova, che il terremoto di Ancona fosse collegato alla coltivazione del giacimento Barbara;

gli effetti di subsidenza in rapporto alle caratteristiche dell'area interessata dal progetto: l'estrazione di metano da giacimenti superficiali e in terreni molto compressibili come quelli dell'Alto Adriatico determinerebbe maggiori possibilità di trasmissione degli effetti della depressurizzazione in superficie e in area molto più vasta di quanto indicato dall'Agip; i vari livelli mineralizzati sono in connessione idraulica reciproca e quelli superiori con le falde idriche profonde della piana veneta e quindi gli effetti di subsidenza si potranno diffondere in area vasta; le depressurizzazioni dei giacimenti dovrebbero essere valutate come sommatoria nell'ambito di ciascun livello e dell'acquifero comunicante; i livelli mineralizzati e gli acquiferi connessi si chiudono a becco di flauto verso la costa veneta e sono quindi idraulicamente isolati e non alimentati; in tali condizioni gli effetti della subsidenza sono maggiori; è necessario estendere l'indagine strutturale e previsionale all'intero volume di struttura mineralizzata e acquifera; non è lecito estendere i risultati dello studio di un giacimento (ad esempio di quello di Chioggia) agli altri giacimenti in quanto le caratteristiche del sottosuolo sono diverse; l'area lagunare è soggetta a subsidenza naturale e a subsidenza indotta da estrazione di acque di falda (non ancora del tutto impedita), nonché a innalzamento del livello medio marino; non è quindi accettabile un pur minimo ulteriore abbassamento del suolo per estrazione di metano, specialmente nelle aree costiere ove ridurrebbe ancor più il franco delle terre emerse rispetto alle acque alte, pregiudicherebbe le difese costiere, procurerebbe maggiore erosione delle spiagge e ostacolerebbe il ripascimento dei litorali;

i monitoraggi: non è accettabile che i risultati dei modelli costituiscano indicazioni a programmi di produzione e per controllare e ridurre gli effetti di subsidenza e per individuare un sistema di monitoraggio; le reti di monitoraggio sono sicuramente utili, ma in grado di evidenziare solo eventuali riflessi negativi sull'ambiente quando questi saranno già attivi, ben consolidati e irreversibili; (1, 4)

l'applicazione delle norme e l'istruttoria di VIA: l'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 96/1995 prevede che le attività di coltivazione dei giacimenti in questione potrà essere effettuata solo se la V.I.A. «escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza», di valore pur minimo. In base a tale premessa non è necessario acquisire altre dimostrazioni del rischio di subsidenza, poiché il divieto è implicito nella norma; esistono motivi validi per includere l'Alto Adriatico tra le zone in cui è vietata la ricerca e la coltivazione di idrocarburi come previsto dall'art. 4 della legge n. 9/1991; la Commissione V.I.A. si esprime con una istruttoria di durata troppo breve rispetto alla complessità dei problemi anche in rapporto al periodo di anni (ed alle molte risorse) che furono necessarie a valutare la subsidenza nel Mare del Nord o la subsidenza del Ravennate;

Considerato anche il documento con cui l'Agip l'11 dicembre 1997 risponde con osservazioni tecniche

puntuali al parere del Gruppo di lavoro comunale sul Progetto Alto Adriatico «Commissione dei sindaci del Veneto»;

Considerato che le attività e le verifiche necessarie per assicurare l'assoluta assenza di rischio per i valori culturali, paesaggistici, ambientali ed economici nell'ambito insediativo e nell'ecosistema lagunare veneziano richiedono che venga attivata una commissione tecnico- scientifica di alta specializzazione, che verifichi periodicamente i risultati delle attività di simulazione modellistica e di monitoraggio e la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione delle attività di coltivazione dei singoli giacimenti;

Vista l'intesa della regione Veneto resa con delibera di giunta n. 4022 del 16 novembre 1999 trasmessa con nota n. 3225/311603 del 24 novembre 1999 resa ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

È vietata l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

Art. 2.

Con apposito accordo di programma tra Ministero dell'ambiente, regione Veneto e Concessionario del titolo minerario sono individuati i giacimenti più distanti dalla costa per i quali possa essere autorizzata, con le ordinarie procedure, una prima fase sperimentale di coltivazione e sono definiti la rete di monitoraggio della subsidenza indotta dall'attività di estrazione, le modalità di monitoraggio.

Art. 3.

È istituita una commissione tecnico-scientifica di elevata qualificazione, composta da tre rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente, da tre rappresentanti designati dalla regione Veneto e da un presidente nominato d'intesa, con il compito di definire la rete di monitoraggio della subsidenza indotta dall'attività sperimentale di cui all'art. 2 e di verificare annualmente l'aggiornamento dei modelli e delle modellazioni numeriche del Concessionario del titolo minerario, i risultati delle attività di monitoraggio e la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione delle attività di coltivazione stabilite al successivo art. 4.

Art. 4.

La coltivazione di ulteriori giacimenti può essere autorizzata subordinatamente all'esito positivo della coltivazione sperimentale di cui all'art. 2, mediante la stipula di un nuovo accordo di programma. L'avvio della coltivazione sperimentale nei giacimenti più distanti deve comunque rispettare le seguenti condizioni:

a) prima dell'inizio delle attività di coltivazione deve essere predisposta una rete di monitoraggio della subsidenza di alta precisione in corrispondenza della linea di costa e lungo linee trasversali ad essa, previo posizionamento di una adeguata rete di capisaldi geodetici da verificare periodicamente;

b) prima dell'inizio delle attività di coltivazione deve essere effettuata a cura del Concessionario del diritto minerario, e verificata dalla commissione di cui all'art. 3, la simulazione modellistica della subsidenza secondo scenari conservativi, mediante i modelli più avanzati disponibili; tale simulazione dovrà tenere conto degli effetti cumulati indotti dall'estrazione nei giacimenti singoli e nel loro complesso. Sarà cura della commissione medesima fissare le modalità di monitoraggio della subsidenza durante la fase sperimentale di coltivazione individuando il numero e l'ubicazione degli eventuali pozzi di sondaggio geognostico. Il monitoraggio dovrà essere tale da descrivere compiutamente le caratteristiche geomeccaniche e idrogeologiche degli strati compresi tra il fondo marino e il giacimento;

c) per ogni giacimento, i pozzi individuati come al punto *b)* devono essere predisposti per il rilevamento della subsidenza attraverso la tecnica dei markers radioattivi ed eventualmente di altre tecniche più avanzate attraverso le quali risulti apprezzabile una subsidenza anche di valore inferiore a 1 cm nell'arco di dieci anni;

d) in corrispondenza del limite delle 6 miglia nautiche dalla costa la subsidenza, simulata per scenari conservativi attraverso l'applicazione dei modelli e controllata attraverso il sistema di monitoraggio, non dovrà superare 1 cm in dieci anni, valore in prossimità del quale le attività di coltivazione devono essere interrotte;

e) il monitoraggio deve proseguire per l'intera durata della coltivazione e per almeno i dieci anni successivi.

Il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto ogni due anni dall'inizio della sperimentazione di cui al punto 2 procedono ad una verifica dello stato di attuazione dell'Accordo di programma sopra definito, anche sulla base di un rapporto della commissione tecnico-scientifica che dia conto delle previsioni fornite dai modelli di simulazione della subsidenza, aggiornate con i dati sperimentalmente ottenuti attraverso le attività di monitoraggio. Sulla scorta di tale rapporto il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto potranno decidere se considerare conclusa la fase di sperimentazione o proseguire con verifiche a cadenza biennale.

Roma, 3 dicembre 1999

Il Ministro: RONCHI

99A11041

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cavamenti Sant'Angelo», in Sant'Angelo di Avigliano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divizione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta

la trasformazione del provvedimento di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Cavamenti Sant'Angelo», con sede in Sant'Angelo di Avigliano (Potenza), costituita per rogito notaio Leonardo Luigi Claps in data 10 luglio 1958, registro società n. 500 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 20.

Potenza, 25 novembre 1999

Il direttore reggente: GRIPPA

99A11045

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Consorzio Italia», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo datata 20 febbraio 1998 nei confronti della società cooperativa edilizia «Consorzio Italia», con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni Direziore provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Consorzio Italia», con sede in Roma, costituita in data 8 ottobre 1991, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Vicini di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto del 18 ottobre 1991, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civiele e 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Vincenzo Farina con studio in Roma, via dei Taurini, 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11046

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Terra Redenta - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 25 marzo 1998, redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa «Terra Redenta - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Bitonto (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole epresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Terra Redenta - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Bitonto (Bari), costituita in data 1° marzo 1986, con atto a rogito notaio dott. Pietro Speranza di Valenzano (Bari), omologato dal tribunale di Bari con decreto del 24 marzo 1986, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio Veronico con studio in Modugno (Bari), viale della Repubblica n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11036

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Alessandro Volta a responsabilità limitata tra gli impiegati della S.R.R. e collegate», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista l'ispezione ordinaria del 28 aprile 1998 eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della «Società cooperativa edilizia Alessandro Volta a responsabilità limitata tra gli impiegati della S.R.R. e collegate», con sede in Roma.

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Alessandro Volta a responsabilità limitata tra gli impiegati della S.R.R. e collegate», con sede in Roma, costituita in data 13 maggio 1953, con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Colapietro di Roma, omologato dal tribunale di Roma, con decreto del 3 giugno 1953, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e il sig. Otello La Rosa, residente in Roma, via Tiburtina n. 364, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A11037

DECRETO 2 dicembre 1999.

Tabella valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 10 dicembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Modena;

Viste le deliberazioni del 4 giugno 1996 e del 25 febbraio 1997 della commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il parere della commissione centrale del 13 ottobre 1999, di cui all'articolo 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Modena, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte contenute nelle deliberazioni datate 4 giugno 1996 e 25 febbraio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Modena con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI MODENA

COLTURE	Giornate/ettaro
Erbacee:	
Grano	5
Orzo	5
Mais da granella	8
Mais ceroso	9
Girasole	5
Sorgo	8
Sola	5
Riso	10
Barbabietola da zucchero	15
Prato avvicendato (erba medica)	10
Prato stabile	5
Prato pascolo	2
Da seme:	
Bietolone	18
Barbabietola	26
Cipolla	40
Cavolo	40
Ravanelli	4
Lattuga	10
Cicoria	7
Carota	7
Orticole:	
Aglio (raccolta meccanizzata)	25
Aglio (raccolta manuale)	70
Asparago	100
Cardo	120
Cavolo	50
Cavolfiore	60
Cipolla (raccolta normale)	80
Cipolla (raccolta a macchina)	25
Cocomero in pieno campo	31
Fagiolo	7
Fagiolino (raccolta normale)	100
Finocchio	90
Fragola in pieno campo	400
Fragola in coltura forzata	550
Insalata	80
Melanzana in pieno campo	200
Melanzana in serra	400
Melone in pieno campo	65
Melone semiforzato	80
Melone in tunnel serra	163
Patate (raccolta normale)	50
Patate (raccolta meccanica)	24
Pisello da industria	10
Pisello proteico	4
Pomodoro da industria	60
Pomodoro da mensa in pieno campo	200
Pomodoro da mensa in serra	700
Radicchio	90
Sedano verde	70
Sedano bianco	90
Spinaci	8
Zucchino	90
Orto familiare	300
Fungaie	2.000
Arboree:	
Actinidia	75
Albicocco	75
Ciliegio	100
Caki	45
Melo	70
Pero	70
Pesco	80

COLTURE	Giornate/ettaro
	70
Susino	
Vite senza cantina	55
Vite con le operazioni di cantina	80
Castagno	25
Olivo	55
Pioppo	10
Vivaio frutticolo	200
Vivaio ornamentale	200
Vivaio in serra (gg/1000 m^2)	120
Piccoli frutti	450
Bosco naturale	5
Bosco con tartufi	30

ALLEVAMENTI	Giornate/capo
Bovini da latte:	
Tradizionale a stabulazione fissa di 14-20 capi	9
A stabulazione fissa meccanizzata	3
A stabulazione esterna	1
Bovini da carne:	
A stabulazione libera	1
A stabulazione fissa	6
A stabulazione meccanizzata	2
Equini da carne:	
Stabulazione fissa	5
Stabulazione libera	1
Equini da sella	6
Suini (scrofe - verri)	3
Ovini - caprini	1
Avicoli:	
Galline ovaiole (gg/100 capi)	11
Polli (gg/100 capi)	2
Conigli (gg/50 capi)	20
Api (gg/10 alveari)	12
Piscicoltura:	
Trote (gg/tonnellata)	550
Anguille (gg/tonnellata)	900
Carpa e pesce gatto (gg/tonnellata)	370

99A11047

DECRETO 2 dicembre 1999.

Tabella valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Verona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1977 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 24 novembre 1970 e del 20 luglio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Verona;

Vista la deliberazione del 27 marzo 1997 della commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il parere della commissione centrale del 13 ottobre 1999, di cui all'articolo 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Verona, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 27 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Verona con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME, AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI VERONA

COLTURE	Giornate/ettaro
Vite	30
Ciliegio	50
Pesco	70
Melo	50
Pero	50
Kiwi	60
Olivo	30
Melone	50
Tabacco	40
Radicchio	50
Patata	25
Pomodoro da mensa	200
Pomodoro da industria	12
Fragola fuori suolo	250

COLTURE	Giornate/ettaro
Fragola tradizionale	350
Grano	2
Sorgo	3
Farro, avena, etc.	3
Mais da seme	8
Girasole	3
Soia	3
Medica	4
Mais ceroso e gran.	3
Bietole da zucchero	3
Riso	3
Vivaismo frutticolo	80
Vivaismo ornamentale	60

ALLEVAMENTI	Giornate/capo
Bovini latte mecc.	4,0
Suini da ingrasso	1,5
Conigli	0,5
Polli da carne (gg/160 capi)	0,5
Vitelli da carne bianca	3,0
Ovini	1,0
Equini	5,0
Galline ovaiole (gg/40 capi)	0,5
Vitelloni	1,5
Scrofe	4,0

99A11048

DECRETO 2 dicembre 1999.

Tabella valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Vicenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1972 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 3 dicembre 1970 e del 10 dicembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Vicenza;

Viste le deliberazioni del 7 febbraio 1997 della commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il parere della commissione centrale del 13 ottobre 1999, di cui all'articolo 9-*sexies,* comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Vicenza, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 7 febbraio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Vicenza con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME, AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI VICENZA

COLTURE	Giornate/ettaro		
	Pianura	Collina	Montagna
Colture erbacee:			
Soia e girasole	4,0	5,0	—
Cereali	4,0	5,0	—
Pascolo		0,5	0,8
Foraggere da affienare	10,0	16,0	18,0
Foraggere stato verde (mais ceroso)	5,0	6,0	6,0
Barbabietola da zucchero	6,0	6,0	—
Orticole da industria	10,0	10,0	—
Orticole a pieno campo con raccolta manuale	75,0	80,0	—
Tabacco	70,0	75,0	—
Colture protette:			
Ortofloricole	300	300	300
Serre fisse condizionaze	600	600	600
Fungo Pleurotus (gg. lav./q. raccolto)	0,1	0,1	0,1
Funghi confezionati (gg. lav./q. raccolto)	0,35	0,35	0,35
Funghi sgambati (gg. lav./q. raccolto)	0,17	0,17	0,17
Colture arboree:			
Vigneto e oliveto	50	70	70
Frutteto	70	80	100
Ciliegio	85	90	100
Colture da legno:			
Pioppeto	7	—	—
Bosco ceduo	5	5	6
Vivai	110	110	110

ALLEVAMENTI	Giornate/ettaro		
Bovini da latte	9,00	9,00	9,00
Bovini da carne	2,50	2,50	2,50
Suini da riproduzione	3,00	3,00	3,00
Suini da ingrasso	0,50	0,50	0,50
Ovicaprini da latte	2,00	2,00	2,00
Ovicaprini da carne	1,00	1,00	1,00
Conigli (x 50 fattrici)	20,00	20,00	20,00
Tacchini da riproduzione	0,17	0,17	0,17
Trote produzione ciclo completo (gg/tonnellata)	5,00	5,00	5,00
Avicoli specializzati:			
Galline ovaiole (x 50 capi)	1,0	1,0	1,0
Polli da carne (x 100 capi)	0,4	0,4	0,4

ELENCO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Pianura:

Agugliaro, Albettone, Asigliano Veneto, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Cartigliano, Cassola, Costabissara, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Mason Vicentino, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monticello Conte Otto, Mussolente, Nove, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Rosà, Rossano Veneto, Sadrigo, Sarego, Schiavon, Sossano, Tezze sul Brenta, Thiene, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaverla, Zanè.

Collina:

Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Breganze, Brendola, Brogliano, Carrè, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cornedo Vicentino, Creazzo, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Longare, Lonigo, Marostica, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monte di Malo, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Nogarole Vicentino, Orgiano, Pianezze, Piovene Rocchette, Romano d'Ezzelino, Salcedo, San Germano dei Berici, San Pietro Mussolino, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Schio, Sovizzo, Trissino, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano.

Montagna:

Altissimo, Arsiero, Asiago, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Crespadoro, Enego, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Lusiana, Pedemonte, Posina, Pove del Grappa, Recoaro Terme, Roana Rotzo, San Nazario, Solagna, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico.

99A11049

DECRETO 2 dicembre 1999.

Tabella valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 6 dicembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Reggio Emilia;

Vista la deliberazione del 10 giugno 1996 della commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il parere della commissione centrale del 13 ottobre 1999, di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Reggio Emilia, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte contenute nella deliberazione datata 10 giugno 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Reggio Emilia con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME, AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COLTURE	Giornate/ettaro
Erbacee:	
Grano	5
Orzo	5
Mais da granella	8
Mais ceroso	9
Girasole	5
Sorgo	8
Soia	5
Riso	10
Barbabietola da zucchero	15

COLTURE	Giornate/ettaro
Prato avvicendato	6
Prato stabile	5
Prato pascolo	2
Sementerie:	
Barbabietola da costa	18
Barbabietola da zucchero	26
Cipolla	40
Cavolo	35
Ravanelli	4
Lattuga	10
Cicoria	7
Carota	7
Orticole:	
Aglio (raccolta meccanizzata)	25
Aglio (raccolta manuale)	70
Asparago	100
Cardo	120
Cavolo	50
Cavolfiore	60
Cipolla (raccolta normale)	80
Cipolla (raccolta a macchina)	25
Cocomero in pieno campo	31
Fagiolo	7
Fagiolo (raccolta normale)	100
Finocchio	90
Fragola in pieno campo	400
Fragola in coltura forzata	550
Insalata	80
Melanzana in pieno campo	200
Melanzana in serra	400
Melone in pieno campo	65
Melone semiforzato	80
Patate (raccolta normale)	50
Patate (raccolta meccanica)	24
Pisello da industria	10
Pisello proteico	4
Pomodoro da industria	60
Pomodoro da mensa in pieno campo	200
Pomodoro da mensa in serra	700
Radicchio	90
Sedano verde	70
Sedano bianco	90
Spinaci	8
Zucchino	90
Orto familiare	300
Arboree:	
Actinidia	75
Albicocco	75
Ciliegio	100
Caki	45
Melo	70
Pero	70
Pesco	80
Susino	70
Vite senza cantina	55
Vite con operazioni di cantina	80
Castagno	25
Olivo	55
Pioppo	10
Vivaio frutticolo	200
Vivaio ornamentale	200
Vivaio in serra (gg/100 m^2)	120
Piccoli frutti	450
Bosco naturale	5
Bosco con tartufi	30

ALLEVAMENTI	Giornate/capo
Bovini da latte:	
Tradizionale a stabulazione fissa di 14-20 capi	9
A stabulazione fissa meccanizzata	3
A stabulazione esterna	1
Bovini da carne:	
A stabulazione libera	1
A stabulazione fissa	6
A stabulazione meccanizzata	2
Equini da carne:	
Stabulazione fissa	5
Stabulazione libera	1
Equini da sella	6
Suini (scrofe - verri)	3
Ovini - caprini	1
Avicoli:	
Galline ovaiole (gg/100 capi)	11
Polli (gg/100 capi)	2
Conigli (gg/50 capi)	20
Api (gg/10 alveari)	12
Piscicultura:	
Trote (gg/tonnellata)	50
Anguille (gg/tonnellata)	900
Carpa e pesce gatto (gg/tonnellata)	370

99A11050

DECRETO 2 dicembre 1999.

Tabella valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Belluno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1972 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 30 luglio 1970 e 6 dicembre 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Belluno;

Vista la deliberazione del 27 gennaio 1997 della Commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il parere della commissione centrale del 13 ottobre 1999, di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Belluno, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte contenute nella deliberazione datata 27 gennaio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Belluno con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME, AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI BELLUNO

COLTURE	Giornate/ettaro
Colture erbacee:	
Cereali	10
Pascolo	2
Foraggere da affienare	15
Foraggere stato verde (mais ceroso)	11
Piante proteo-oleaginose (soja, girasole)	10
Orticole p.c. meccanizzabili	30
Patata	30
Colture protette (ortofloricole, fungine)	450
Serre fisse condizionate	900
Colture arboree:	
Vigneto	90
Frutteto	100
Colture da legno:	
Pioppeto	18
Bosco ceduo	6
Vivai	200

ALLEVAMENTI	Giornate/capo
Equini	5,0
Bovini da latte	9,0
Bovini da carne	5,0
Suini	4,0
Ovicaprini da latte	2,0
Ovicaprini da carne	1,0
Conigli da riproduzione (gg/50 fattrici)	20,0
Galline ovaiole (gg/100 capi)	2,5
Polli da carne (gg/100 capi)	0,3

INDUSTRIE DI TRAFORMAZIONE AZIENDALE	Giornate/q.le prodotto
Latte in burro e formaggio	1,5

99A11051

DECRETO 2 dicembre 1999.

Tabella valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Ravenna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 2 febbraio 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Ravenna;

Considerato che la locale commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-*quinquies*, della legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo,

delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopra agricola, si provveda con il solo parere della commissione centrale;

Visto il parere della commissione centrale di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Ravenna, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo le proposte contenute nella deliberazione datata 13 ottobre 1999 della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME, AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI RAVENNA.

COLTURE	Giornate/ettaro
Erbacee:	
Grano	4
Orzo	4
Mais da granella	5
Mais ceroso	9
Girasole	4
Sorgo	8
Soia	4
Riso	10
Barbabietola da zucchero	9
Prato avvicendato	6
Prato stabile	4
Prato pascolo	1
Sementerie:	
Barbabietola da costa	13
Barbabietola da zucchero	13
Cipolla	40
Cavolo	40
Ravanelli	4
Lattuga	10
Cicoria	7
Carota	7
Orticole:	
Aglio (raccolta meccanizzata)	25
Aglio (raccolta manuale)	70
Asparago	100
Cardo	120
Cavolo	40
Cavolfiore	50
Cipolla (raccolta normale)	80
Cipolla (raccolta a macchina)	25
Cocomero in pieno campo	31
Fagiolo	7
Fagiolino (raccolta normale)	100
Finocchio	90
Fragola in pieno campo	300
Fragola in coltura forzata	400
Insalata	80
Melanzana in pieno campo	200
Melanzana in serra	350
Melone in pieno campo	65
Melone semiforzato	80
Patate (raccolta normale)	50
Patate (raccolta meccanica)	24
Pisello da industria	6
Pisello proteico	4
Pomodoro da industria	60
Pomodoro da mensa in pieno campo	200
Pomodoro da mensa in serra	400
Radicchio	90
Sedano verde	70
Sedano bianco	90
Spinaci	5
Zucchino	90
Orto familiare	300
Arboree:	
Actinidia	70
Albicocco	70
Ciliegio	90
Caki	45
Melo	60
Pero	60
Pesco	70
Susino	65
Vite senza cantina	40
Vite con operazioni di cantina	60
Castagno	15
Olivo	55
Pioppo	10
Vivaio frutticolo	200
Vivaio ornamentale	200
Vivaio in serra (gg/100 m^2)	120
Piccoli frutti	450
Bosco naturale	5
Bosco con tartufi	30

ALLEVAMENTI	Giornate/capo
Bovini da latte:	
Tradizionale a stabulazione fissa di 14-20 capi	9
A stabulazione fissa meccanizzata	3
A stabulazione esterna	1
Bovini da carne:	
A stabulazione libera	1
A stabulazione fissa	6
A stabulazione meccanizzata	2
Equini da carne:	
Stabulazione fissa	5
Stabulazione libera	1
Equini da sella	6
Suini (scrofe - verri)	3
Ovini - caprini	1
Avicoli:	
Galline ovaiole (gg/100 capi)	11
Polli (gg/100 capi)	2
Conigli (gg/50 capi)	20
Api (gg/10 alveari)	12
Piscicultura:	
Trote (gg/tonnellata)	550
Anguille (gg/tonnellata)	900
Carpa e pesce gatto (gg/tonnellata)	370

99A11052

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Risparmio assicurazioni S.p.a., in Trieste. (Provvedimento n. 01378).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Risparmio assicurazioni S.p.a. ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 10 novembre 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Risparmio assicurazioni S.p.a., che ha approvato il trasferimento della sede legale e le conseguenti modifiche apportate all'art. 3 dello statuto sociale;

Considerato che non esistono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Risparmio assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, con le modifiche apportate all'art. 3:

«Art. 3 *(Sede)*. — Trasferimento della sede legale da Torino, via Alassio n. 15 a Trieste, via Machiavelli n. 4, nonché della sede amministrativa in Mogliano Veneto (Treviso), via Ferretto n. 1».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A11205

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 1999.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2000 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi. (Provvedimento n. 01381).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive modificazioni ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed, in particolare, l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1069/G del 21 dicembre 1998, con il quale è stata fissata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati, escluse le tasse e le imposte, nell'esercizio 1999 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1998 delle imprese di assicurazione si evidenzia che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari all'8,1%;

Ritenuta l'opportunità di fissare, per l'anno 2000, un'aliquota più contenuta rispetto a quella del 9 per cento prevista negli anni precedenti;

Ritenuta l'opportunità di determinare la medesima aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Dispone:

I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 2000, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari all'8% dei predetti premi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A11206

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA

DECRETO 6 dicembre 1999.

Regolamento per la disciplina del trattamento e dei casi di comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi dell'art. 27 della legge n. 675/1996 e successive modificazioni dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8, commi 4 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti gli articoli 5 e 6, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

Visto l'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la particolare autonomia organizzativa e regolamentare riconosciuta agli enti di ricerca a carattere non strumentale;

Considerata la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, i soggetti cui è possibile comunicare o diffondere dati personali, per scopi comunque compatibili con le finalità istituzionali dell'ente e con quelle che legittimano la raccolta degli stessi e le successive operazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 675/1996;

Vista la delibera n. 560/1999 del 23 luglio 1999 ad oggetto «Regolamento per la disciplina del trattamento e dei casi di comunicazione e diffusione dei dati personali» con cui il consiglio direttivo ha approvato il regolamento di cui trattasi;

Vista la lettera protocollo n. 1532/99/REG del 28 luglio 1999 con cui il suddetto regolamento è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Constatata l'assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti;

Decreta:

1. L'emanazione del regolamento per la disciplina del trattamento e dei casi di comunicazione e diffusione dei dati personali ai sensi dell'art. 27 della legge n. 675/1996 e successive modificazioni dell'Istituto nazionale per la fisica della materia.

2. La trasmissione del suddetto regolamento e del presente decreto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 6 dicembre 1999

Il presidente: CALANDRA BUONAURA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO E DEI CASI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 675/1996 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1.

Oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali in seno all'INFM per lo svolgimento delle finalità di cui all'articolo 2, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni: in particolare vengono definiti i profili organizzativi e le responsabilità e disciplinati i casi e le modalità di comunicazione e diffusione dei dati personali.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge»: la legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» (e successive modifiche);

b) «manuale»: il manuale del trattamento dell'INFM, strumento tecnico di gestione del processo del trattamento dei dati personali;

c) «spin-off»: le attività di ricerca ovvero entità produttive indipendenti, finalizzate allo sfruttamento dei risultati conseguiti in un particolare ramo della ricerca o fornitura di servizi ad alto contenuto tecnologico;

d) per le definizioni di banca dati, trattamento, dato personale, titolare, responsabile, interessato, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 2.

Finalità istituzionali

Per finalità istituzionali, legittimanti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 27 comma 1 della legge, si intendono i compiti definiti dall'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, e successive modificazioni; in particolare:

a) attività di promozione, programmazione, coordinamento ed effettuazione di ricerche di base e tecnologiche nel campo della fisica della materia e nei campi affini, secondo quanto previsto da leggi e regolamenti;

b) le funzioni di cui alla lettera precedente svolte in sinergia con le università, gli altri enti di ricerca, il sistema industriale, sia a livello nazionale, sia internazionale;

c) L'INFM collabora con le università, gli istituti pubblici e privati per la formazione dei dottorandi, dei ricercatori e di esperti nei settori di attività dell'Istituto.

I servizi di spin-off presuppongono attività di raccolta e trattamento di dati anche personali finalizzate alla promozione e al sostegno dell'occupazione e delle iniziative imprenditoriali, secondo le modalità descritte nel manuale di cui all'art. 7 e con i limiti di cui all'art. 9 della legge.

Rientrano altresì nell'esercizio delle finalità istituzionali tutte le attività di trattamento di dati svolte a seguito della stipulazione di convenzioni, accordi e intese, sia con enti pubblici, sia con privati, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506.

Art. 3.

Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati, la formazione e la comunicazione di documenti e atti avvengono di norma con strumenti informatici e telematici, secondo criteri e principi definiti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997 e relative norme tecniche di attuazione, al fine di garantire la trasparenza e pubblicità dell'azione, nonché l'efficienza e l'efficacia della stessa.

Nelle ipotesi in cui la legge o i regolamenti prevedano pubblicazioni obbligatorie, e comunque in tutti i casi di diffusione di dati, occorre adottare le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 22 della legge, e valutare la pertinenza e non eccedenza dei dati stessi, nonché la necessità rispetto alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4.

Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 1 della legge, è l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).

Il presidente, con specifico atto, nomina responsabile del trattamento il direttore generale, impartendogli direttive, ai sensi dell'art. 8 della legge.

Il direttore, preposto all'organizzazione gestionale, svolge compiti di coordinamento e di controllo; in particolare:

a) assicura l'unità operativa e di indirizzo impartendo istruzioni per la corretta gestione e tutela dei dati personali, nonché per la salvaguardia della loro integrità e sicurezza;

b) verifica la rispondenza delle attività svolte dai responsabili di cui al comma 4 rispetto alle istruzioni impartite;

c) riferisce annualmente al presidente sulle attività di trattamento svolte in seno all'istituto, provvedendo a segnalare le eventuali modifiche al presente regolamento.

Il presidente nomina altresì responsabili, per i trattamenti di dati di loro competenza, le unità di ricerca (UDR), preposte allo svolgimento e al coordinamento dell'attività dell'INFM in sede decentrata, e i laboratori, che hanno il fine di realizzare e gestire strutture di ricerca accessibili a tutti i partecipanti alle attività dell'Istituto e di fornire supporto a progetti di ricerca.

I responsabili svolgono le operazioni di trattamento di propria competenza in linea con le direttive contenute nell'atto di nomina e secondo le istruzioni impartite dal direttore generale.

Possono altresì essere nominati responsabili, secondo le forme e le modalità descritte nel manuale, anche soggetti, enti, organizzazioni che svolgano a vario titolo operazioni di trattamento di dati personali in nome e per conto dell'Istituto. La nomina dovrà avvenire in sede di stipulazione di convenzioni, accordi, intese o contratti.

Art. 5.

Incaricati del trattamento

Il direttore generale, nonché i responsabili del trattamento, in relazione alle strutture e alle attività di propria competenza, nominano incaricati del trattamento i soggetti che svolgono le singole operazioni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b),* della legge, impartendo loro istruzioni scritte, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge e secondo le modalità e i modelli di riferimento allegati al manuale, di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Possono essere nominati incaricati, nelle forme di cui all'art. 4, comma 6, anche soggetti esterni, che svolgano attività di trattamento dei dati personali in nome e per conto e sotto la diretta autorità dell'INFM.

Art. 6.

Gruppo di lavoro privacy

È istituito il Gruppo di lavoro privacy (di seguito gruppo privacy), organo di staff del direttore generale, operante sulla base delle direttive e istruzioni dallo stesso impartite, secondo quanto specificato nel manuale.

È composto da un numero variabile di soggetti (da un minimo di cinque a un massimo di dieci) nominati dal direttore tra personale adeguatamente formato e che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali.

Si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e provvede:

a) alla verifica delle attività connesse al trattamento, riferendo al direttore generale sulle necessità di interventi organizzativi e/o di ordine tecnico;

b) alla promozione di iniziative di informazione e di formazione del personale in base alle novità occorse;

c) alla cura e all'aggiornamento del manuale, proponendo modifiche al direttore generale, che procederà alla verifica e approvazione delle stesse, secondo gli indirizzi ricevuti dal titolare.

Art. 7.

Manuale del trattamento dei dati personali

Il manuale è uno strumento tecnico e costituisce il documento fondamentale di riferimento per la gestione dell'attività del trattamento dei dati personali, sia in termini di controllo del processo, sia per garantire la qualità dei dati, ai sensi dell'art. 9 della legge: vengono in esso specificate e descritte le attività svolte, le istruzioni impartite ai responsabili e agli incaricati, gli obblighi e gli adempimenti necessari, nonché le misure di sicurezza adottate dall'ente ai sensi dell'art. 15 della legge.

Il manuale è distribuito dal gruppo privacy anche per via telematica ai responsabili del trattamento, che provvederanno a consegnarlo ad ogni incaricato con le forme più idonee a garantirne la massima conoscenza.

Il manuale è sottoposto a revisione annuale da parte del gruppo privacy e comunque ogni volta che si renda necessario. Possono proporre altresì delle modifiche al gruppo privacy i responsabili e incaricati del trattamento, ogni volta che lo riterranno opportuno: si procederà secondo quanto previsto all'art. 6, comma 3, lettera *c).*

Art. 8.

Comunicazione dei dati

Per comunicazione, ai sensi dell'art. 1, lettera *g),* della legge, si intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma.

L'INFM favorisce la trasmissione e lo scambio di informazioni e documenti alle amministrazioni pubbliche, che sviluppino in collaborazione attività connesse alle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 2, nonché relativamente ai dati e alle informazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi e per l'esercizio delle attività oggetto di accordi, intese, convenzioni o simili, valutando la pertinenza e la non eccedenza dei dati comunicati rispetto alle finalità stesse.

Negli atti e provvedimenti di cui al comma precedente vengono previste le modalità e i limiti del trattamento dei dati, nonché gli obblighi connessi all'adozione delle misure di sicurezza, secondo quanto specificato nel manuale.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge la comunicazione di dati personali, oltre alle ipotesi specifiche previste da leggi o regolamenti, può riguardare:

a) il trasferimento ad agenzie di viaggio, hotel e alberghi, operatori turistici in genere per finalità di organizzazione e sistemazione logistica, prenotazione di biglietti e soggiorni in occasione di convegni, missioni, trasferte sia in Italia, sia all'estero di dati nominativi, indirizzi, dati contabili di ricercatori, professori, collaboratori dell'INFM, nonché di ogni altra informazione che sia da considerarsi pertinente e non eccedente gli scopi in oggetto;

b) nominativi, indirizzi e dati professionali di partecipanti a convegni, mostre, meeting organizzati o patrocinati dall'INFM

comunicati a ditte, società, espositori che ne facciano richiesta per finalità scientifiche, di collaborazione o di promozione di iniziative simili o comunque compatibili con quelle della manifestazione in oggetto, salva la possibilità degli interessati di esercitare il diritto di opposizione e le altre facoltà di cui all'art. 13 della legge;

c) curricula raccolti in sede di selezione di personale o tramite la banca dati on-line Jost comunicati a imprese, società di lavoro interinale, redazioni di giornali specializzati che li richiedano per finalità di selezione e avviamento al lavoro;

d) dati personali di dipendenti, afferenti, collaboratori e consulenti a banche e assicurazioni per finalità contabili, amministrative, di copertura dei rischi ove le stesse operazioni non siano previste da una specifica copertura normativa e comunque salvi i limiti di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità in oggetto.

Art. 9.

Diffusione di dati personali

Per diffusione, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* della legge, si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma.

In applicazione dei principi di cui all'art. 1 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, nonché dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 204/1998 e successive modificazioni, l'INFM promuove iniziative idonee alla diffusione delle attività di ricerca programmate e realizzate, nonché dei relativi risultati, nel rispetto dei segreti industriali e degli eventuali diritti connessi alle creazioni intellettuali.

Per favorire i rapporti istituzionali con le UdR e con la comunità scientifica vengono diffusi in Internet e con ogni altra forma considerata idonea nominativi, indirizzo e-mail, numero di telefono e fax, nonché qualifica del personale di sede, degli afferenti, collaboratori e simili.

I dati raccolti e registrati nella banca dati JOST e i progetti e i dati relativi agli spin-off possono essere consultati in rete da chiunque con le modalità e i limiti previsti nel manuale. Sono comunque garantiti l'aggiornamento programmato dei dati da parte dell'interessato e l'accesso controllato degli utenti.

Art. 10.

Limiti e casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti per motivi di riservatezza

Considerati i limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, per esigenze di tutela della riservatezza, di cui agli articoli 24, comma 2, lettera *d),* della legge n. 241/1990, sono sottratti all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992:

a) i rapporti informativi e le relazioni sul personale dipendente dell'INFM nelle parti in cui contengano dati idonei a rivelare opinioni di carattere religioso, politico e sindacale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 675/1996, o relativi a valutazioni su qualità morali delle persone;

b) documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone, nonché cartelle sanitarie di rischio dei soggetti sottoposti a sorveglianza medica;

c) documentazione attinente a procedimenti o controversie legali, giudiziali, disciplinari e cautelari, nonché atti relativi all'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonché tutti quegli atti oggetto di vertenze giudiziarie la cui divulgazione possa compromettere l'esito dei giudizi o comporti violazione del segreto istruttorio;

d) documentazione attinente ai provvedimenti di cessazione dal servizio per causa di malattia o di invalidità;

e) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari limitatamente alle parti che contengono dati, informazioni e notizie su soggetti comunque identificabili;

f) documentazione, atti e progetti soggetti a segreto o privativa industriale.

Gli incaricati del trattamento e comunque coloro che per qualsiasi ragione prendono conoscenza di documenti, per i quali non è consentito l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto; è altresì vietato diffondere od utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute attraverso l'esercizio del diritto di accesso o comunque per finalità non compatibili con la richiesta stessa.

È altresì sottratta all'accesso la documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio, per la parte che contenga dati idonei a rivelare opinioni sindacali, politiche o convinzioni religiose (iscrizione al sindacato e mandato per il versamento delle quote associative, versamento del 4 per mille, devoluzione dell'8 per mille) o comunque situazioni che l'impiegato può avere interesse a mantenere segrete (ad esempio assegni o indennità personali o familiari, pignoramenti, cessione del quinto dello stipendio).

Le modalità per l'esercizio del diritto d'accesso sono specificate, in base ai principi generali di cui alla legge n. 241/1990 e al regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992), nel manuale di cui all'art. 7.

In sede di accoglimento della richiesta di accesso oltre all'interesse giuridicamente rilevante, di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, occorre valutare la natura dei dati personali contenuti nei documenti richiesti, nonché la pertinenza e la non eccedenza degli stessi, ai sensi dell'art. 9 della legge, rispetto alle finalità della richiesta avanzata.

Art. 11.

Informativa agli interessati

Le informative sono predisposte secondo le regole e i modelli descritti nel manuale e vengono fornite in calce ai bandi e alle schede di raccolta dati, inserite negli schemi di accordo, convenzione, intesa e simili, nonché diffuse a mezzo Internet.

Art. 12.

Misure di sicurezza

I responsabili del trattamento, di cui all'art. 4 del presente regolamento, provvedono all'adozione delle misure di sicurezza sulla base delle direttive e delle istruzioni ricevute dal presidente e dal direttore generale e in relazione ai diversi profili organizzativi.

In particolare le misure di sicurezza devono prevenire:

a) i rischi di distruzione, perdita o danneggiamento delle banche dati;

b) l'accesso non autorizzato ai sistemi e ai dati;

c) il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il manuale è corredato di istruzioni e linee guida sulla sicurezza, costituenti modelli di riferimento da valutarsi secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.

Le misure adottate devono essere sottoposte a controlli periodici, con cadenza annuale, da parte dei responsabili, finalizzati a valutare l'idoneità delle stesse, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge.

Art. 13.

Diritti dell'interessato

Il manuale individua le modalità per l'esercizio e la concreta soddisfazione dei diritti dell'interessato di cui all'art. 13 della legge.

Art. 14.

Controlli

Il direttore generale, assistito dal gruppo privacy, dispone controlli, anche a campione, al fine di verificare la sicurezza delle banche dati e la corrispondenza delle attività di trattamento alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché alle modalità e ai criteri definiti nel manuale di cui all'art. 7.

Se del caso, a fronte di non conformità riscontrate, ai sensi del comma 1, o di intervenute novità normative, possono essere proposte al direttore generale dal gruppo privacy idonee azioni correttive e preventive, secondo le modalità di cui all'art. 6 comma 3 lettera *c)* del presente regolamento.

Art. 15.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, nonché, relativamente al diritto di accesso ai documenti amministrativi e ai casi di esclusione, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Si applicano altresì, per i casi di comunicazione e diffusione, norme e principi di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 506, istitutivo dell'Istituto nazionale per la fisica della materia e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Il presente regolamento, deliberato dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 506/1994, è adottato con provvedimento del presidente dell'Ente ed entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, acquisito il parere del MURST.

99A11058

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n.4, ed in particolare l'art. 1, commi 15 e 16;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 26 febbraio 1998 e del 18 gennaio 1999, del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 3 marzo 1998 e dell'8 marzo 1999, del senato accademico del 9 ottobre 1998 e del 12 marzo 1999, del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1998 e del 23 marzo 1999 e del comitato regionale di coordinamento universitario per la Campania del 15 febbraio 1999 concernenti l'istituzione della scuola di specializzazione in fisica sanitaria (in collaborazione tra la facoltà di medicina e chirurgia e quella di scienze matematiche, fisiche e naturali);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 ottobre 1999 in merito all'istituzione della sopracitata scuola di specializzazione;

Decreta:

L'allegato *C* - strutture per la didattica - allo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è ulteriormente integrato e/o modificato come segue:

STRUTTURE PER LA DIDATTICA

FACOLTÀ, CORSI DI LAUREA, CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Scuole di specializzazione

Dopo l'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina veterinaria è inserita:

Scuole di specializzazione interfacoltà

Scuola di specializzazione in fisica sanitaria (in collaborazione tra la facoltà di medicina e chirurgia e quella di scienze matematiche, fisiche e naturali).

Napoli, 29 novembre 1999

p. *Il rettore:* BUCCI

99A11059

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 18 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico sull'istruzione superiore emanato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il proprio decreto rettorale del 15 giugno 1994, n. 2491, relativo a modificazioni al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di lettere e filosofia;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Visto lo statuto di autonomia dell'Ateneo emanato con decreto rettorale 10 aprile 1987;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 143 dello statuto di questo Ateneo, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di lettere e filosofia, dopo l'indirizzo storico-culturale, prima del penultimo comma viene inserito il seguente nuovo comma:

«Lo studente di qualsiasi indirizzo può chiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata). In tal caso le discipline a sciolta libera del secondo biennio non saranno più due ma una».

Nel medesimo articolo, ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma:

«Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte e orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale o di quella quadriennalizzata. Il diploma di laurea nel caso in cui lo studente abbia quadriennalizzato anche la seconda lingua menzionerà sia la lingua quadriennale sia la lingua triennale (o quadriennalizzata) sia l'indirizzo si specializzazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 18 novembre 1999

p. *Il rettore:* FERLAZZO

99A11060

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999), **coordinato con la legge di conversione 28 dicembre 1999, n. 496** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 2000 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:

benzina: L. 1094.629 per mille litri;

benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;

olio da gas o gasolio:

usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: L. 755.731 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: L. 342.784 per mille chilogrammi;

gas metano:

per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;

c) per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: L. 66,51 per metro cubo;

b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,* le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in

diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.

3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, tenuto conto dell'andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti.

4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valute in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 delle legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni *sessanta.*

2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

2-bis. *Gli impianti di cui la comma 2 nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera* d), *del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.*

2-ter. *Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è inserito il seguente:*

«6-bis. *Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti*».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, le parole: «fino al 30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2000».

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le compagnie petrolifere che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, sono *obbligate* a rendere noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso. A quest'ultimo fine, detto costo è riportato sull'omaggio e menzionato, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonché nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle imposte.

5. Il consumatore, *che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000* può optare per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio di cui al comma 4.

Art. 2-bis.

1. *I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.*

2. *La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.*

3. *Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo con superficie non superiore al limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera* d), *del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.*

4. *Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme d'attuazione.*

5. *All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: «nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561».*

6. *La superficie di vendita dei prodotti di cui al comma 1 non deve essere superiore a quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera* d), *del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.*

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A11293

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione di ente morale dell'associazione «Legione dei testimoni di Dio», in Roma

Con decreto ministeriale del 15 dicembre 1999 l'associazione «Legione dei testimoni di Dio», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto, di cui all'atto pubblico del 23 febbraio 1981, numero di repertorio 5333/2151, a rogito del dott. Giancarlo Perrotta, notaio in Roma.

99A11061

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 dicembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0089
Yen giapponese	103,13
Dracma greca	329,82
Corona danese	7,4408
Corona svedese	8,5750
Sterlina	0,62490
Corona norvegese	8,0880
Corona ceca	36,137
Lira cipriota	0,57697
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,99
Zloty polacco	4,1737
Tallero sloveno	198,6471
Franco svizzero	1,6057
Dollaro canadese	1,4678
Dollaro australiano	1,5667
Dollaro neozelandese	1,9573
Rand sudafricano	6,2128

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A11294

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Appiano Gentile

Con decreto interministeriale n. 1024 datato 27 settembre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota dell'immobile demaniale denominato Poligono TSN sito nel comune di Appiano Gentile (Como) riportata nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1961 foglio 4/D mappale 6209 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 50 - Ramo Difesa Esercito.

99A11063

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Bambini e autismo - Onlus», in Pordenone

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1999 è riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Bambini e autismo - Onlus», con sede in Pordenone, ed è approvato il relativo statuto, composto di 11 articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 29 settembre 1999, numero repertorio 92647, a rogito del dott. Giorgio Pertegato, notaio in Pordenone.

99A11062

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valopride»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 432 dell'11 ottobre 1999

Specialità medicinale: VALOPRIDE.

Società: Pharmafar S.r.l., corso Vinzaglio, 12-*bis*, 10121 Torino.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Valopride» 30 capsule 10 mg - A.I.C. 023360062 e «Valopride» 10 fiale 2 ml 10 mg - A.I.C. 023360074 prodotti anteriormente al 2 luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 310 del 2 giugno 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 29 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A11127

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo alla S.p.a. - I.B.A. Industria bentoniti ed affini, in Brendola, di una concessione mineraria in comune di Valdagno.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 22/99 dell'11 ottobre 1999, alla S.p.a. I.B.A. - Industria bentoniti ed affini, con sede in Brendola (Vicenza) è stata rinnovata, per la durata di anni quindici a decorrere dal 4 dicembre 1999 la concessione mineraria per bentonite denominata «Femmanazzi» in comune di Valdagno (Vicenza).

99A11064

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.